



Sito web: [www.provincia.cuneo.it](http://www.provincia.cuneo.it)  
E-mail: [ufficio.aia@provincia.cuneo.it](mailto:ufficio.aia@provincia.cuneo.it)  
P.E.C.: [protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it](mailto:protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it)  
**SETTORE TUTELA DEL TERRITORIO**  
**UFFICIO AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI**  
Corso Nizza, 21 - 12100 Cuneo tel. 0171445372 fax  
0171445582

Rif. pratica 08.02/229

**Parere SUAP** per riesame con valenza di rinnovo Autorizzazione Integrata Ambientale ditta B.B. ECO Srl. con sede legale in Milano ed impianto sito in Savigliano - L.R. 44/00 - D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.:

**Attività IPPC: 5.3 b)** il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comporta il ricorso al trattamento di scorie e ceneri.

(Rif. Pratica n. 08.02/229)

SUAP del Comune di Savigliano - Pratica 56/SU22

## IL DIRIGENTE

### Premesso che

- con provvedimento unico n. 24/PU15 del 7/07/2015 del SUAP di Savigliano, che recepisce il parere provinciale prot. n. 67207 del 7/07/2015, è stata rilasciata alla ditta FALF Srl con sede legale ed impianto sito nel Comune di Savigliano, Fraz. Levaldigi, Via Don Gertosio, 10 – 02547870044 - l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'attività IPPC 5.3b: Impianti per il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, dei rifiuti non pericolosi con una capacità superiore a 75 Mg al giorno;
- in data 31/01/2018, è stata volturata dal SUAP di Savigliano, l'AIA n. 24/PU15 del 7/07/2015, dalla ditta FALF Srl con sede legale in Savigliano, Fraz. Levaldigi, Via Don Gertosio, 10 alla ditta FALF ISARG Srl con sede legale in Milano, Via Trezzo d'Adda, 3 – P. IVA 10040510967 - per la sede operativa di Savigliano, Via Don Gertosio, 10;
- in data 7/08/2018, è stata volturata dal SUAP di Savigliano, l'AIA n. 24/PU15 del 7/07/2015, dalla ditta FALF ISARG Srl con sede legale in Milano, Via Trezzo d'Adda, 3 alla ditta B.B. ECO Srl con sede legale in Milano, Via Trezzo d'Adda, 3 – P. IVA 10052470969 - per la sede operativa di Savigliano, Via Don Gertosio, 10;
- con nota prot. n. 2717 del 28/01/2019, il SUAP di Savigliano, vista la nota del Settore Tutela Territorio della Provincia prot. n. 5478 del 25/01/2019, ha preso atto dell'adeguamento della ditta B.B. ECO Srl, al D.M. 28 marzo 2018, n. 69;
- con provvedimento conclusivo del SUAP di Savigliano, n. PU22/01 del 3/01/2022, è stata rilasciata la modifica sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale alla ditta B.B. ECO Srl, con sede legale in Milano ed impianto sito nel Comune di Savigliano, Via Don Gertosio,

10, per l'esercizio dell'attività IPPC 5.3 b) impianti per il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comporta il ricorso al trattamento di scorie e ceneri (operazioni R13 e R5 di cui all'Allegato B alla Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.);

- in data 1/02/2022, è pervenuta l'istanza di riesame della ditta B.B. ECO Srl con sede legale in Milano e operativa in SAVIGLIANO, VIA DON GERTOSIO, 10 - P. IVA 10052470969 - pratica n. 56/SU22 del SUAP del Comune di SAVIGLIANO. La suddetta istanza è stata presentata a seguito dell'emanazione della Decisione di esecuzione della Commissione del 10/08/2018 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 17/08/2018) relativa alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per gli impianti di trattamento dei rifiuti;
- con nota prot. n. 9857 del 15/02/2022, è stata convocata, per il giorno 17/03/2022 e successivamente rinviata al 5/04/2022, la Conferenza di Servizi, di cui all'art. 29-quater del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., alla quale sono stati invitati a partecipare, oltre che a presentare in proposito osservazioni istruttorie per iscritto, il Comune di Savigliano, il Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'A.S.L. CN1 di Saluzzo, il Responsabile dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte (Arpa) - Dipartimento di Cuneo, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, alla Società Alpi Acque SpA gestore del S.I.I., nonché la Ditta B.B. ECO Srl quale soggetto richiedente;
- alla predetta Conferenza provinciale hanno partecipato:
  - il Dirigente, che presiede la seduta, ed un funzionario tecnico per il Settore Tutela Territorio della Provincia di Cuneo;
  - due funzionari del Dipartimento Provinciale ARPA di Cuneo;
  - il responsabile tecnico ed un consulente della Ditta B.B. ECO Srl;
- la Conferenza, dopo approfondita discussione in merito a specifici aspetti tecnici, si è conclusa con la raccolta dei pareri favorevoli al rilascio dell'autorizzazione richiesta, previa acquisizione di alcuni chiarimenti ed integrazioni;
- ai sensi dell'art. 14-ter, comma 7 della L.241/1990 e s.m.i., si è considerato acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non ha partecipato alla riunione ovvero pur partecipandovi, non ha espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione ovvero, abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto di Conferenza;
- al termine dei lavori della conferenza è stato predisposto un verbale, conservato agli atti dell'Ente;
- con nota prot. n. 24217 del 15/04/2022, la Provincia ha chiesto l'invio dei chiarimenti volti a superare le problematiche emerse nel corso della Conferenza;
- con note pervenute alla Provincia in data 14/06 e 22/07/2022, la Ditta B.B. ECO Srl ha trasmesso la documentazione richiesta, utile per chiarire le incompletezze e le criticità emerse;
- la Provincia ha provveduto a trasmettere, con nota prot. n. 45969 del 26/07/2022, la suddetta documentazione agli Enti convocati in Conferenza e, nel termine indicato, non sono pervenuti ulteriori pareri;
- le risultanze della Conferenza, ed in particolare le prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti, sono state recepite negli allegati 1 e 2 del presente provvedimento;
- l'azienda è in possesso del certificato ISO 14001:2015 n. 26243, valido fino al 11/09/2024;

**ritenuto**

- che sussistano i presupposti stabiliti dalla norma per il rilascio del provvedimento di riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale in quanto lo stabilimento è in grado di mostrare prestazioni allineate ai valori di riferimento contenuti nella Decisione di esecuzione della Commissione del 10/08/2018 (BAT Conclusions);
- di recepire le modifiche normative introdotte dal D.Lgs. 04 marzo 2014, n. 46 "*Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)*" dando atto che il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso:
  - a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione;
  - b) quando sono trascorsi 12 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione certificata ISO 14001:2015;

## **visti**

- il Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del D.Lgs. 22/97, n. 22" e s.m.i.;
- la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- D.G.R. n. 20-192 del 12 giugno 2000 "Criteri e modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti di cui al D.Lgs. n. 22/97" e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 29-1864 del 28 dicembre 2000 recante l'individuazione della data di decorrenza delle funzioni trasferite in attuazione della L.R. 44/2000;
- la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 5205, del 15/07/2005, avente ad oggetto "Indicazioni per l'operatività nel settore edile, stradale e ambientale, ai sensi del decreto ministeriale 8 maggio 2003, n. 203";
- il D.P.G.R. 20/02/2006, n. 1/R: Regolamento regionale recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge Regionale 29 dicembre 2000, n. 61)", successivamente modificato dal Regolamento regionale 2 agosto 2006, n. 7/R;
- la Direttiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- il Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento" (Decreto Tariffe) previsto dall'art. 18, comma 2, del D.Lgs. 59/05 per definire appunto i costi, a carico del Gestore, per l'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale, di modifica sostanziale e non sostanziale e per i successivi controlli ed, in particolare, l'art. 9 il quale dispone che, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio, le Regioni possano adeguare e integrare le tariffe di cui allo stesso decreto, da applicare per la conduzione delle istruttorie di loro competenza e dei relativi controlli;

- la D.G.R. n. 85-10404 del 22 dicembre 2008, pubblicata sul B.U.R.P. n. 53 del 31 dicembre 2008, con cui la Regione Piemonte ha operato un adeguamento delle tariffe per l'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale, di modifica sostanziale e non sostanziale e per i controlli di parte pubblica, con riduzione delle stesse in funzione dei costi reali del personale direttamente coinvolto, nonché l'applicazione di parametri legati alla dimensione aziendale;
- il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 di semplificazione e riordino della disciplina sullo Sportello Unico delle Attività Produttive, già istituito con il D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447;
- la direttiva n. 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);
- le seguenti note e circolari contenenti indicazioni per l'uniforme applicazione del D.Lgs. 46/2014:
  - la nota prot. n. 10094/DB10.02 del 1/08/2014 della Regione Piemonte – Direzione Ambiente, ad oggetto: "Indirizzi urgenti per l'attuazione del D.Lgs. 46/2014 concernente l'autorizzazione integrata ambientale";
  - prot. n. 13.200.50/DISP/AIA della Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio della Regione Piemonte "*Orientamenti per l'attuazione del D.Lgs. 46/2014 concernente l'autorizzazione integrata ambientale (AIA)*";
  - Circolare Ministeriale n. 22295 GAB del 27/10/2014 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare "*Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46*";
  - Circolare Ministeriale n. 12422 GAB del 17/06/2015 dello stesso Dicastero "*Ulteriori criteri sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46*".
  - la Circolare Ministeriale n. 27569 del 14 novembre 2016, avente ad oggetto: "*Criteri sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46*";
- la L.R. 29/10/2015, n. 23 "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della L. 7/04/2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni)";
- il D.M. 6/3/2017, n. 58 "Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 8-bis";
- il D.M. 28/03/2018, N. 69 "Regolamento di disciplina della cessazione di qualifica di rifiuto (End of waste) di conglomerato bituminoso – Attuazione articolo 184-ter, comma 2 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- la Decisione di Esecuzione della Commissione del 10 agosto 2018 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 17/08/2018) relativa alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per le attività di trattamento rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n.1121, del 21/01/2019, avente ad oggetto "*Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi*";

- il D.M. 15/04/2019, n. 95 “Decreto recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all’art. 5, comma 1, lettera v-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
- il D.M. 22/09/2020, n. 188 “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. “;
- il Decreto Direttoriale MITE 9/08/2021, n. 47 recante l'approvazione delle linee guida SNPA sulla classificazione dei rifiuti;
- la vigente normativa in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico, gestione rifiuti, protezione del suolo e delle acque sotterranee;

## **DATO ATTO CHE**

- a norma dell’art. 29-quater, comma 11, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni ambientali riportate nell’elenco dell’Allegato IX alla Parte seconda del D.Lgs. 152/2006, secondo le modalità e gli effetti previsti dalle relative norme ambientali;
- il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso quando sono trascorsi 12 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione certificata ISO 14001:2015. A tal fine il gestore dovrà seguire le indicazioni fornite dall'autorità competente in relazione alla documentazione da produrre nei termini stabiliti;
- in caso di modifica dell’impianto, del ciclo produttivo e/o delle attività anti-inquinamento, il Gestore deve darne comunicazione alla Provincia, per il tramite del SUAP competente per territorio, almeno 60 giorni prima, salvo l’obbligo di ottemperare a quanto verrà richiesto in merito dalla Provincia ai sensi dell’art. 29-nonies del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- nel caso di modifiche degli impianti di cui all’art. 29-nonies del D.Lgs 152/06 e s.m.i. tali da influire sulle emissioni acustiche del complesso IPPC, la Ditta deve allegare, alla documentazione prevista dallo stesso articolo, la valutazione previsionale di impatto acustico, redatta da tecnico competente in acustica ambientale, ai sensi della D.G.R. 2 febbraio 2004, n. 9-11616;
- in caso intervengano variazioni nelle titolarità della gestione, si deve far riferimento a quanto previsto al comma 4 dell’art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- il Gestore deve trasmettere all’autorità competente, all’A.R.P.A. Dipartimento di Cuneo ed al Sindaco del Comune di SAVIGLIANO, i dati relativi ai controlli delle emissioni, secondo modalità e frequenze stabilite nel piano di monitoraggio e controllo di cui all’Allegato tecnico n. 2 del presente atto, ai sensi dell’art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- ai sensi dell’art. 29-decies del D.Lgs. 152/06, così come modificato dal D.Lgs. 46/2014, le attività di vigilanza e controllo del rispetto dei limiti di emissione e delle altre prescrizioni autorizzative sono svolte dal Dipartimento Provinciale A.R.P.A. di Cuneo;
- il Gestore dell’impianto è tenuto a versare l’importo stabilito per le spese relative ai controlli di parte pubblica, ex D.M. 24/04/2008, secondo le indicazioni ed i tempi che verranno comunicati da ARPA Piemonte;
- l’inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l’applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 29-decies e 29-quattordices del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- che copia del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale e dei risultati dei controlli delle emissioni, richiesti dalle condizioni del presente atto, saranno messi a disposizione del

pubblico per la consultazione, presso l'Ufficio Deposito Atti – I.P.P.C. istituito presso il Settore Tutela Territorio della Provincia di Cuneo – Corso Nizza, 21;

- la Provincia si riserva:
  - il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, quando ricorrano le condizioni di cui al comma 4 dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
  - ove lo ritenga necessario, di aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale o le relative condizioni ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

**atteso** che tutta la documentazione è depositata agli atti;

**atteso altresì che** ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento (UE) n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;

**dato atto che** è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 16.04.2013, n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990

**vista** la legge n. 190/2012 e s.m.i. recante "Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e relativo PTPC;

**atteso** il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs. 33/2013;

**visto** l'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i. "Testo Unico degli Enti Locali";

## **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

**in ordine al riesame con valenza di rinnovo**, ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dell'**Autorizzazione Integrata Ambientale**, rilasciata in capo alla Ditta B.B. ECO Srl con sede legale in Milano e operativa in SAVIGLIANO, VIA DON GERTOSIO, 10 - P. IVA 10052470969 - per lo stabilimento sito in SAVIGLIANO, VIA DON GERTOSIO, 10, per l'Attività IPPC:

**5.3 b)** – recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comporta il ricorso al trattamento di scorie e ceneri;

**a condizione che vengano rispettati:**

- i limiti e le prescrizioni, indicati nell'Allegato tecnico 1;
- la frequenza e le modalità di effettuazione degli autocontrolli e di comunicazione dei dati indicate nell'Allegato 2, Piano di monitoraggio e controllo.

**Gli allegati tecnici 1 e 2 sono parti integranti e sostanziali del presente atto.**

## **EVIDENZIA CHE**

- il presente atto, in quanto formato nell'ambito del procedimento unico di cui al D.P.R. 07/09/2010, n. 160, è finalizzato al rilascio del provvedimento conclusivo del procedimento anzidetto, emanato dalla struttura unica competente;
- l'istante deve provvedere ad **adeguare, entro 60 giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento conclusivo, le garanzie finanziarie**, tali da assicurare in ogni momento la copertura delle spese per la bonifica ed il ripristino dell'area autorizzata, nonché per il

risarcimento dei danni derivanti all'ambiente, così come previsto dalla D.G.R. n. 20-192 del 12.06.2000 e s.m.i.

- **entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento conclusivo**, deve essere effettuata la **verifica di assoggettabilità alla presentazione della relazione di riferimento ai sensi del D.M. n. 95/2019**, i cui esiti devono essere inviati alla Provincia, al Dipartimento provinciale ARPA di Cuneo ed al Comune di Savigliano.

IL DIRIGENTE

Dott. Luciano FANTINO

**Funzionari estensori**

Torielli Marco  
Scigliano Manuela  
Filippi Pierangelo  
Sarale Elena

# AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

Riesame con valenza di rinnovo

Ditta B.B. ECO S.r.l. - Savigliano

## ALLEGATO tecnico 1

<b>PREMESSA.....</b>	<b>2</b>
<b>INQUADRAMENTO TERRITORIALE ED AMBIENTALE.....</b>	<b>2</b>
<b>DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ.....</b>	<b>3</b>
Confronto tra le scelte impiantistiche e gestionali e le BAT.....	3
Prescrizioni generali.....	6
<b>GESTIONE RIFIUTI.....</b>	<b>8</b>
Prescrizioni.....	8
<b>UTILIZZO DELL'ACQUA E SCARICHI IDRICI.....</b>	<b>19</b>
Quadro emissivo e limiti di emissione.....	21
Prescrizioni per l'utilizzo dell'acqua.....	22
Prescrizioni lo scarico S2 (acque reflue industriali in pubblica fognatura) (prescrizioni impartite dal gestore s.i.i.).....	22
Prescrizioni specifiche per il Piano di Prevenzione e Gestione Acque di Prima pioggia e lavaggio aree esterne.....	23
<b>PRODUZIONE ED USO DELL'ENERGIA.....</b>	<b>27</b>
Prescrizioni specifiche.....	28
Confronto con MTD.....	28
<b>EMISSIONI IN ATMOSFERA.....</b>	<b>29</b>
Quadro emissivo e limiti di emissione.....	29
Prescrizioni specifiche.....	31
Confronto con MTD.....	32
<b>EMISSIONI SONORE.....</b>	<b>35</b>
Quadro emissivo e limiti di emissione.....	35
Prescrizioni specifiche.....	35
Confronto con MTD.....	35
<b>SICUREZZA INDUSTRIALE, PROTEZIONE SUOLO ED ACQUE SOTTERRANEE ...</b>	<b>36</b>
Prescrizioni specifiche.....	36
Confronto con MTD.....	37

## PREMESSA

La ditta B.B. ECO S.r.l. ha sede legale in Milano, Via Trezzo d'Adda, 3 ed operativa nel Comune di Savigliano (CN), Via Don Gertosio n°10, frazione Levaldigi - Foglio 122, mappali 45, 219, 233, 361 e 362 - è autorizzata ad eseguire operazioni di recupero rifiuti speciali non pericolosi, in forza del Provvedimento Conclusivo n.24/PU15 del 7.7.2015 e s.m.i., con il quale il S.U.A.P del Comune di SAVIGLIANO ha rilasciato l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per lo svolgimento dell'Attività IPPC 5.3b: Impianti per il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, dei rifiuti non pericolosi con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comporta il ricorso all'attività di trattamento scorie e ceneri.

Le operazioni autorizzate di cui all'Allegato B, parte IV del D.Lgs. 152 e s.m.i., sono:

- R13 messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12;
- R5 riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche.

L'Autorizzazione Integrata Ambientale ha di fatto accorpato le attività precedentemente autorizzate in via ordinaria e quelle oggetto dell'iscrizione n.350, mantenendo inalterato il quantitativo massimo annuo di rifiuti in ingresso all'impianto, pari a 290.000 Mg, e quello massimo di rifiuti in stoccaggio, pari a 35.000 Mg.

I rifiuti conferiti all'impianto, escluse le frazioni estranee, sono avviate a recupero nell'edilizia attraverso successive fasi di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica, separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate, eseguite con escavatori e impianti fissi, per l'ottenimento di frazioni a granulometria selezionata.

L'attività di recupero consiste principalmente nella produzione di conglomerato cementizio, costituito da una miscela di inerti, acqua e cemento, nella quale le frazioni inerti lapidee sono sostituite in proporzioni variabili dai rifiuti oggetto di recupero, per la successiva realizzazione in particolare di pavimentazioni e sottofondi stradali.

Recentemente, con Provvedimento Conclusivo n.PU22/01 del 03/01/2022 del S.U.A.P del Comune di SAVIGLIANO, in esito a quanto emerso nel corso di 3 Conferenze di Servizi, sono state approvate modifiche sostanziali riguardanti, tra l'altro:

- la modifica dei quantitativi autorizzati di alcune tipologie di rifiuti, sia in termini di quantitativo annuo massimo in ingresso, che di capacità massima di stoccaggio, senza modificare i rispettivi totali complessivi autorizzati;
- l'aggiornamento dell'AIA a seguito dell'entrata in vigore del D.M. 28 marzo 2018, n.69, produzione EoW "granulato di conglomerato bituminoso";
- l'inserimento di 3 nuove formule per la produzione di Misto Cementato;
- l'adeguamento del quadro emissivo;
- l'adeguamento dei punti di scarico;
- l'aggiornamento del piano monitoraggio e controllo.

Con l'istanza in esame non sono state chieste modifiche rispetto a quanto autorizzato con i Provvedimenti in essere.

## INQUADRAMENTO TERRITORIALE ED AMBIENTALE

L'area è compresa nelle parti di territorio Comunale destinate dal P.R.G. a nuovi insediamenti produttivi. Questa si trova a circa 360 metri s.l.m. e presenta una morfologia da sub pianeggiante a debolmente degradante da SO verso NE, ad una distanza di circa 500 m dall'alveo del Torrente Mellea (Grana), il cui deflusso si sviluppa in direzione SSW-NNE.

Il sito ricade in Fascia C del progetto variante del Piano Stralcio per l'assetto Idrogeologico (PAI), adottato con Deliberazione n.18/2004 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po.

Per quanto concerne la circolazione idrica sotterranea si osserva che, all'interno dei depositi alluvionali generalmente grossolani, è contenuta un'estesa falda freatica rinvenibile in media a 2÷3 metri di profondità.

## DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ

I rifiuti conferiti all'impianto, escluse le frazioni estranee, sono avviate a recupero nell'edilizia attraverso successive fasi di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica, separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate, eseguite con escavatori e impianti fissi, per l'ottenimento di frazioni a granulometria selezionata.

L'attività di recupero consiste principalmente nella produzione di conglomerato cementizio, costituito da una miscela di inerti, acqua e cemento, nella quale le frazioni inerti lapidee sono sostituite in proporzioni variabili dai rifiuti oggetto di recupero, per la successiva realizzazione in particolare di pavimentazioni e sottofondi stradali.

Dalla frantumazione e vagliatura dei rifiuti di cui al punto 7.1 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i. può essere ottenuta una materia prima secondaria conforme alle caratteristiche dell'Allegato C della Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 15 luglio 2005, n.º UL/2005/5205 e s.m.i..

Per quanto riguarda la produzione di materiale avente la qualifica di End of Waste (EoW) dall'operazione di recupero del rifiuto avente codice CER 17 03 02, questa deve avvenire nel rispetto di quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 28 marzo 2018, n.69.

### **Confronto tra le scelte impiantistiche e gestionali e le BAT**

Per quanto riguarda l'applicazione delle migliori tecniche disponibili (BAT Conclusions) concernenti gli impianti per il trattamento dei rifiuti, si ritiene che la Ditta attui quanto richiesto dalla suddetta disciplina; si evidenzia nello specifico quanto segue, in riferimento alla gestione dei rifiuti.

<b>DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1147 DELLA COMMISSIONE del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio</b>	
<b>BAT</b>	<b>Confronto con attività B.B.Eco</b>
<b>BAT 1:</b> sistema di gestione ambientale	<b>APPLICATA.</b> La B.B. Eco è in possesso della Certificazione Ambientale ai sensi della Norma ISO 14001:2015, certificato n.26243, rilasciato da ente accreditato ACCREDIA. Il sistema certificato risponde ai requisiti richiesti della BAT 1 e si articola in vari tipi di documenti. Il sistema si basa sull'analisi del contesto in cui opera l'azienda con la definizione dei Rischi e delle Opportunità, delle parti interessate e loro aspettative e degli impatti ambientali diretti e indiretti. La B.B. Eco s.r.l. ha esplicitato i valori e gli obiettivi che regolano la gestione dell'attività nel documento "Politica Ambientale", documento emesso dalla Direzione e condiviso con clienti e fornitori. Ogni anno vengono definiti o confermati gli obiettivi aziendali connessi alle prestazioni dell'organizzazione e misurati con l'utilizzo di indicatori di prestazione specifici (connessi agli aspetti ambientali significativi) L'andamento del sistema è monitorato attraverso audit (verifiche) interni ed esterni (effettuati da enti preposti ed accreditati), le non conformità che derivano dagli audit o dall'operatività aziendale vengono registrati e gestiti in un apposito documento di sistema. Ogni anno durante il riesame della Direzione vengono analizzati tutti gli indicatori aziendali per stabilire le strategie gestionali dell'anno seguente. All'istanza di riesame sono stati allegati l'elenco dei documenti di sistema (MSA09-00) e il piano di gestione dei Residui. In merito alla gestione delle emergenze, oltre alle procedure di sistema, l'azienda è dotata di un PEI (piano di emergenza interno) ed ha presentato il piano di emergenza esterno al Prefetto in data 06/12/2021.
<b>BAT 2a:</b> Predisporre e attuare procedure di pre-accettazione e caratterizzazione dei rifiuti	<b>APPLICATA.</b> I produttori prima del conferimento dei rifiuti presso la B.B. Eco devono provvedere alla verifica della classificazione e della caratterizzazione in osservanza alle disposizioni legge, per ogni singola tipologia di rifiuto.

	<p>I rifiuti, per essere ritirati con il codice appropriato all'operazione di recupero, devono essere accompagnati dal preventivo documento di omologa completa di analisi recenti in modo da consentire la classificazione e la comprensione della natura e dell'origine del rifiuto.</p> <p>Tale procedura non si applica per i conferitori dei rifiuti speciali non pericolosi di cui ai punti 7.1 e 7.6 del DM 05/02/98, come riportato al punto b della BAT2.</p>
<b>BAT 2b:</b> Predisporre e attuare procedure di accettazione dei rifiuti	<p><b>APPLICATA.</b></p> <p>Al momento del conferimento del carico di prova e/o del carico (per i punti 7.1 e 7.6 del DM 05/02/98), se dal controllo visivo, effettuato dal Responsabile Tecnico, si evince la presenza di materiali estranei e non compatibili al CER/EER indicato sul formulario, il carico non conforme è respinto e rispedito al produttore/detentore con annotazione delle motivazioni sul formulario e con debita comunicazione agli Organi di Controllo.</p> <p>In caso di carico conforme il Responsabile Tecnico, o suo incaricato, effettua la compilazione delle copie del formulario nella parte relativa al destinatario, riconsegnando le rimanenti al trasportatore.</p> <p>Entro le 24 ore successive al conferimento il Responsabile Tecnico, o suo incaricato, provvede ad effettuare la registrazione del carico sul registro.</p>
<b>BAT 2c:</b> Predisporre e attuare un sistema di tracciabilità e un inventario dei rifiuti	<p><b>APPLICATA.</b></p> <p>Entro le 24 ore successive al conferimento il Responsabile Tecnico, o suo incaricato, provvede ad effettuare la registrazione del carico sul registro, garantendo la tracciabilità dei rifiuti speciali non pericolosi (indicazione CER, produttore, data, quantità) nonché l'inventario dei rifiuti presenti presso il centro di recupero.</p> <p>La messa in riserva avviene per tipologie compatibili, nel settore di stoccaggio dedicato, secondo quanto riportato nella planimetria allegata all'AIA. I rifiuti identificati da differenti codici CER/EER sono stoccati separatamente nel medesimo settore di stoccaggio, essendo vietata la commistione e la miscelazione di rifiuti di diversa tipologia nei singoli settori di stoccaggio. Alle operazioni di messa in riserva sovrintende il Responsabile Tecnico o suo incaricato.</p>
<b>BAT 2d:</b> Istituire e attuare un sistema di gestione della qualità del prodotto in uscita	<p><b>APPLICATA.</b></p> <p>I prodotti in uscita vengono gestiti come indicato e/o prescritto nell'Autorizzazione Integrata Ambientale.</p> <p>Il misto cementato ottenuto dal recupero dei rifiuti dovrà possedere le caratteristiche riportate nel presente atto autorizzativo, nonché risultare conforme al test di cessione di cui all'allegato 3 del D.M. 5.2.1998 e s.m.i. ed alla normativa di settore.</p> <p>Dalla frantumazione e vagliatura dei rifiuti di cui ai codici CER 10 13 11, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 08 02, 17 09 04 e 20 03 01, è ottenuta una materia prima secondaria conforme alle caratteristiche dell'Allegato C della Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 15 luglio 2005, n.ro UL/2005/5205 ed eventuali sue modifiche e/o integrazioni, previa esecuzione del test di cessione conforme a quanto previsto all'Allegato 3 del D.M. 5.2.1998 e s.m.i..</p> <p>Le materie prime seconde denominate MPS 0/6 e 6/30, costituite da aggregati riciclati destinati all'impiego nella produzione di misto cementato, dovranno risultare conformi all'allegato C5, Circolare Ministeriale del 15.07.2005, n. 5205 ed alla norma tecnica di settore per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade; il misto cementato prodotto con tali materie prime secondarie dovrà essere destinato alla realizzazione di strati accessori aventi funzione antigelo e anticapillare nel sottofondo stradale.</p> <p>La produzione di materiale avente la qualifica di End of Waste (EoW) dall'operazione di recupero del rifiuto avente codice CER 17 03 02 deve avvenire nel rispetto di quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 28 marzo 2018, n.69.</p>
<b>BAT 2e:</b> Garantire la segregazione dei rifiuti	<p><b>APPLICATA.</b></p> <p>I rifiuti vengono stoccati nelle aree indicate nella documentazione agli atti, come riportate nella Planimetria Generale, datata marzo 2021 e registrata al prot. n.20960 del 1.4.2021; i rifiuti identificati da differenti codici CER vengono stoccati separatamente nel medesimo settore di stoccaggio. È esclusa la commistione e la miscelazione di rifiuti di diversa tipologia nei singoli settori di stoccaggio.</p>
<b>BAT 2f:</b> Garantire la compatibilità dei	<p><b>APPLICATA.</b></p>

rifiuti prima del dosaggio o della miscelatura	Per quanto riguarda la miscelatura, la stessa è consentita solo in caso di malfunzionamento delle tramogge di carico dell'impianto di produzione del conglomerato cementizio (operazione R12 dell'Allegato C alla Parte IV del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.), per i rifiuti appartenenti al medesimo punto di cui all'Allegato 1, Suballegato 1 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i.. Le operazioni di dosaggio sono invece gestite secondo quanto indicato nei rapporti di prova richiamati nel presente atto autorizzativo.
<b>Bat 2g:</b> Cernita dei rifiuti solidi in ingresso	<b>APPLICATA.</b> Le operazioni di accertamento visivo, effettuate in fase di scarico dei rifiuti speciali non pericolosi, sono mirate a verificare la presenza di corpi estranei e materiali non compatibili con il trattamento ed il recupero effettuato in azienda: poiché i materiali estranei sono costituiti principalmente da plastica, carta, legno e altri materiali simili, la rimozione dei materiali estranei avviene generalmente in modo manuale; questi vengono depositati in apposito cassone. Alle operazioni di deferrizzazione sono assoggettate le tipologie di rifiuti sulle quali è stata accertata tale necessità; la deferrizzazione viene eseguita mediante l'utilizzo di un'attrezzatura apposita, costituita da una piastra magnetica dotata di sistema di aggancio ad escavatore e/o pala gommata o cingolata. Per le operazioni di adeguamento volumetrico, i rifiuti speciali non pericolosi sono sottoposti al ciclo di frantumazione e vagliatura negli impianti presenti presso il centro di recupero.
<b>BAT 4a:</b> ubicazione ottimale del deposito	<b>APPLICATA.</b> In considerazione del fatto che l'impianto risulta esistente, si può ritenere che il medesimo, in funzione dell'attività di recupero rifiuti svolta, sia ubicato in luogo idoneo, in area sub pianeggiante, destinata dal P.R.G. comunale a nuovi insediamenti produttivi, ai margini della frazione di Levaldigi, ad una quota di circa 360 metri s.l.m. e ad una distanza di circa 500 m dall'alveo del Torrente Mellea (Grana), il cui deflusso si sviluppa in direzione SSW-NNE.
<b>BAT 4b:</b> adeguatezza della capacità del deposito	<b>APPLICATA.</b> Al fine di evitare l'accumulo di rifiuti sono specificamente stabiliti e prescritti, nel presente atto autorizzativo, la capacità massima di deposito dei rifiuti ed i relativi tempi massimi di permanenza dei medesimi, come riportato nelle tabelle allegate.
<b>BAT 4c:</b> funzionamento sicuro del deposito	<b>APPLICATA.</b> I rifiuti speciali non pericolosi autorizzati in impianto risultano sufficientemente protetti dagli agenti atmosferici e stoccati in modo sicuro, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel presente atto autorizzativo. I suddetti rifiuti si possono considerare a rischio incendio pressoché nullo.
<b>BAT 5:</b> riduzione rischio ambientale associato alla movimentazione e al trasferimento di rifiuti	<b>APPLICATA.</b> E' garantita la presenza di personale qualificato, adeguatamente addestrato alla gestione degli specifici rifiuti trattati nell'impianto ed in grado di adottare tempestivamente procedure di emergenza in caso di incidenti; le operazioni di movimentazione e trasferimento dei rifiuti sono eseguite da personale competente ed adeguatamente formato. Tutte le movimentazioni dei rifiuti – in entrata e in uscita – sono documentate da apposito formulario correttamente compilato e verificato. In caso di conferimento presso l'impianto, successivamente alla verifica documentale, viene effettuata la pesatura e quindi ultimata la compilazione del formulario; non sono autorizzati e non vengono stoccati rifiuti allo stato liquido. I contenitori o gli imballi sono raggruppati per tipologie omogenee di rifiuti e disposti in maniera tale da consentire una facile ispezione, l'accertamento di eventuali perdite e la rapida rimozione di contenitori che dovessero rivelarsi danneggiati.
<b>BAT 11:</b> monitoraggi flussi di massa	<b>APPLICATA.</b> Il monitoraggio viene eseguito compilando IL MODELLO "MSA 14 CRUSCOTTO" proprio del sistema di gestione aziendale. Deve essere inoltre trasmessa ogni anno agli enti interessati la relazione contenente le informazioni specificate nell'Allegato Tecnico 2 del presente atto autorizzativo.
<b>BAT 24:</b> riutilizzo degli imballaggi	<b>APPLICATA.</b> Il conferimento di rifiuti speciali non pericolosi con imballaggio sono limitati, e solamente in casi sporadici, ai Big Bag e solo per contenere materiale polverulento, che una volta svuotati vengono mandati a recupero/smaltimento presso ditta autorizzata.

## ***Prescrizioni generali***

1. Le attività produttive e le modalità gestionali devono essere conformi a quanto descritto nella documentazione allegata all'istanza, e successive integrazioni, per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, laddove non contrastino con le prescrizioni del presente provvedimento;
2. devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;
3. non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;
4. deve essere prevenuta la produzione di rifiuti, a norma della parte IV<sup>a</sup> del decreto legislativo 152/06, e successive modificazioni; in caso contrario, i rifiuti sono in ordine di priorità riutilizzati, riciclati, recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono smaltiti evitandone e riducendone ogni loro impatto sull'ambiente;
5. il perimetro dell'area destinata all'impianto deve essere recintato, munito di apposito cancello da chiudersi nelle ore notturne ed in ogni caso di assenza del personale di sorveglianza, al fine di evitare l'accesso ai non addetti ai lavori. Inoltre, deve essere segnalata la presenza con un cartello nel quale viene indicata la tipologia dell'impianto, la denominazione e la sede del soggetto responsabile della gestione dello stesso;
6. deve essere garantita la custodia continuativa dell'impianto anche attraverso il servizio di reperibilità o mediante sistemi automatici di controllo;
7. tutte le attrezzature costituenti gli impianti devono essere sottoposte a periodiche verifiche e manutenzioni al fine di garantirne e mantenerne l'efficienza, nonché verificare la necessità di riparazioni e sostituzioni;
8. deve essere adottata ogni cautela che assicuri la captazione, la raccolta ed il trattamento di eventuali effluenti liquidi, dei residui solidi e delle emissioni in atmosfera derivanti dall'attività svolta nell'impianto;
9. le aree di manovra, le postazioni di lavoro interne ed esterne, le vie di circolazione e altre aree all'aperto utilizzate ed occupate dagli addetti alle varie attività, devono poter essere utilizzate facilmente, in piena sicurezza e conformemente alla loro destinazione da pedoni o veicoli senza rischi di investimento/schiacciamento/urto (eventualmente installando degli idonei dissuasori/ripari presso le zone a presenza promiscua di pedoni e mezzi mobili nonché in prossimità di tutte le zone di lavoro dei veicoli di manovra); il tracciato delle vie di circolazione deve essere identificato da apposita cartellonistica riferita al traffico veicolare e le zone di pericolo segnalate in modo chiaramente visibile;
10. l'impianto deve essere dotato di idonei sistemi antincendio, approvati dai competenti Vigili del Fuoco, di cui deve essere garantita la funzionalità;
11. nel caso che si sviluppi un incendio nelle aree di cui trattasi, ogni cautela deve essere inoltre posta al fine di evitare, ovvero di contenere, eventuali fenomeni di inquinamento derivanti dalle operazioni di spegnimento;
12. l'istante deve provvedere - non oltre 180 giorni dalla data di cessazione dell'esercizio delle operazioni autorizzate - alla bonifica, nonché al ripristino ambientale dell'area e delle installazioni fisse e mobili;
13. a far tempo dalla chiusura dell'impianto, il soggetto autorizzato è responsabile per ogni evento dannoso che si dovesse eventualmente produrre, ai sensi della vigente legislazione civile e penale;
14. l'istante deve provvedere a richiedere, in caso di modificazione della ragione sociale, mediante istanza redatta in competente bollo, il rilascio di apposito provvedimento di variazione. L'istanza deve essere presentata **almeno 20 giorni prima dalla variazione**. Nei medesimi termini deve essere altresì comunicata l'eventuale variazione dell'assetto societario;
15. deve essere comunicata - entro il termine sopra indicato - l'eventuale variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto, documentandone, contestualmente, la sussistenza dei requisiti di cui alle vigenti disposizioni di legge;

16. le modifiche sostanziali e non sostanziali che si intendono apportare all'attività devono essere preventivamente autorizzate dalla Provincia; a tale proposito la ditta deve presentare debita istanza;
17. la cessazione dell'attività deve essere comunicata alla Provincia, con preavviso di almeno 30 giorni, con contestuale restituzione del provvedimento autorizzativo;
18. la presente autorizzazione è valida solo se la ditta è in possesso dei titoli legittimi di disponibilità del terreno e fa salvo il conseguimento di ogni altro atto o provvedimento di competenza di altre autorità, previsto dalla legislazione vigente per l'esercizio dell'attività in oggetto;
19. la ditta istante ha l'obbligo di provvedere alle verifiche prescritte ed agli eventuali ulteriori interventi tecnici ed operativi che le Autorità preposte al controllo ritengano necessari durante le fasi di gestione autorizzate;
20. al fine di consentire l'attività di controllo da parte degli Enti preposti, il gestore dell'impianto deve fornire tutta l'assistenza necessaria allo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e raccogliere le informazioni necessarie;
21. sono comunque fatti salvi i diritti di terzi;
22. copia della presente autorizzazione deve essere conservata presso l'impianto.

# GESTIONE RIFIUTI

Come riportato in precedenza, l'impianto B.B. ECO S.r.l., con sede operativa nel Comune di Savigliano (CN), Via Don Gertosio n°10, frazione Levaldigi, è autorizzato ad eseguire operazioni di recupero rifiuti speciali non pericolosi, in forza del Provvedimento Conclusivo n.24/PU15 del 7.7.2015 e s.m.i., con il quale il S.U.A.P del Comune di SAVIGLIANO ha rilasciato l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per lo svolgimento dell'Attività IPPC 5.3b: Impianti per il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, dei rifiuti non pericolosi con una capacità superiore a 75 Mg al giorno.

L'Autorizzazione Integrata Ambientale ha di fatto accorpato le attività precedentemente autorizzate in via ordinaria e quelle oggetto dell'iscrizione n.350, mantenendo inalterato il quantitativo massimo annuo di rifiuti in ingresso all'impianto, pari a 290.000 Mg, e quello massimo di rifiuti in stoccaggio, pari a 35.000 Mg.

I rifiuti conferiti all'impianto, escluse le frazioni estranee, sono avviate a recupero nell'edilizia attraverso successive fasi di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica, separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate, eseguite con escavatori e impianti fissi, per l'ottenimento di frazioni a granulometria selezionata.

L'attività di recupero consiste principalmente nella produzione di conglomerato cementizio, costituito da una miscela di inerti, acqua e cemento, nella quale le frazioni inerti lapidee sono sostituite in proporzioni variabili dai rifiuti oggetto di recupero, per la successiva realizzazione in particolare di pavimentazioni e sottfondi stradali.

Dalla frantumazione e vagliatura dei rifiuti di cui al punto 7.1 del D.M. 05/021998 e s.m.i. può essere ottenuta una materia prima secondaria conforme alle caratteristiche dell'Allegato C della Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 15 luglio 2005, n.° UL/2005/5205 e s.m.i..

Per quanto riguarda la produzione di materiale avente la qualifica di End of Waste (EoW) dall'operazione di recupero del rifiuto avente codice CER 17 03 02, questa deve avvenire nel rispetto di quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 28 marzo 2018, n.69.

Recentemente, con Provvedimento Conclusivo n.PU22/01 del 03/01/2022 del S.U.A.P del Comune di SAVIGLIANO, in esito a quanto emerso nel corso di 3 Conferenze di Servizi, sono state approvate modifiche sostanziali riguardanti:

- la modifica dei quantitativi autorizzati di alcune tipologie di rifiuti, sia in termini di quantitativo annuo massimo in ingresso, che di capacità massima di stoccaggio, senza modificare i rispettivi totali complessivi autorizzati;
- l'aggiornamento dell'AIA a seguito dell'entrata in vigore del D.M. 28 marzo 2018 n.69, produzione EoW "granulato di conglomerato bituminoso";
- l'inserimento di 3 nuove formule per la produzione di Misto Cementato;
- l'adeguamento del quadro emissivo;
- l'adeguamento dei punti di scarico;
- l'aggiornamento del piano monitoraggio e controllo.

Con l'istanza di riesame non sono state chieste modifiche rispetto a quanto autorizzato con i Provvedimenti in essere.

## **Prescrizioni**

1. i rifiuti devono essere stoccati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che possono recare pregiudizio all'ambiente;
2. l'istante, nella fase di gestione dell'impianto, deve garantire che le operazioni autorizzate siano svolte in conformità con le vigenti normative di tutela ambientale e

- sicurezza sul lavoro, nonché i criteri igienico-sanitari stabiliti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia ed in particolare:
- a) deve essere evitata la perdita accidentale di rifiuti o l'abbandono di rifiuti anche in fase di movimentazione e/o trasporto;
  - b) deve essere evitata la formazione di aerosoli al fine di diminuire l'emissione di odori sgradevoli;
  - c) è fatto obbligo di provvedere alla disinfestazione e derattizzazione dell'area, qualora se ne ravvisi la necessità;
3. i rifiuti devono essere stoccati esclusivamente nelle aree indicate in progetto, come riportate nella Planimetria Generale, datata marzo 2021 e registrata al prot. n.20960 del 1.4.2021;
  4. l'elenco complessivo dei rifiuti ammessi all'impianto è riportato nelle **Tabelle A1 e A2 del presente Allegato**, ove sono indicati i quantitativi annui in ingresso, le modalità di stoccaggio, le capacità massime stoccabili, i tempi di permanenza nell'impianto e le operazioni di recupero autorizzate. Ogni altra nuova tipologia di rifiuto deve essere preventivamente autorizzata dalla Provincia di Cuneo;
  5. il quantitativo annuo di rifiuti non pericolosi in ingresso all'impianto **non deve superare i 290.000 Mg**, mentre il quantitativo massimo di rifiuti in stoccaggio **non deve superare i 35.000 Mg**;
  6. i rifiuti identificati da differenti codici CER devono essere stoccati separatamente nel medesimo settore di stoccaggio. È vietata la commistione e la miscelazione di rifiuti di diversa tipologia nei singoli settori di stoccaggio;
  7. **le operazioni di recupero autorizzate** sulle singole tipologie di rifiuto e il rispettivo punto di riferimento di cui all'Allegato 1, Suballegato 1, del D.M. 05/02/1998 e s.m.i. **sono riportate in tabella A2 del presente Allegato**; non sono consentite operazioni di recupero, mediante la produzione di conglomerati cementizi o la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali, di rifiuti che hanno provenienza o caratteristiche differenti da quelle descritte ai rispettivi punti dell'Allegato 1, Suballegato 1, del D.M. 05/02/1998 e s.m.i., riportati nella specifica colonna della tabella A2;
  8. la produzione di conglomerato cementizio con i rifiuti elencati alla specifica voce **"conglomerato cementizio - CCE" nella tabella A2 del presente Allegato** può avvenire:
    - a) utilizzando una singola tipologia di rifiuto tra quelli sopraindicati, nel rispetto di quanto previsto dai corrispondenti punti di riferimento di cui all'Allegato 1, Suballegato 1, del D.M. 05/02/1998 e s.m.i. riportati nella tabella A2 (2.3, 4.1, 4.4, 5.17, 5.18, 7.2, 7.5, 7.8, 7.9, 7.17, 7.18, 7.24, 7.25, 7.27, 12.1, 12.3, 12.4, 12.11, 13.1, 13.2, 13.11);
    - b) fatto salvo quanto prescritto al punto 7, utilizzando i rifiuti di cui ai codici CER 10 01 01, 10 01 17 e 19 01 12, mps provenienti dal recupero dei rifiuti di cui al punto 7.1 del D.M.5.2.1998, conformi alle caratteristiche dell'Allegato C della Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 15 luglio 2005, n.UL/2005/5205 e pietrisco naturale, nelle proporzioni fissate nel Rapporto di Prova 292/13/0152-01 del 21.2.2013, rilasciato dal Laboratorio Cismondi S.r.l. e allegato alla documentazione pervenuta al prot. n.45227 del 22.7.2022, rispettando i contenuti d'acqua, le percentuali di cemento, le caratteristiche granulometriche e di resistenza, riportati nel citato Rapporto di Prova;
    - c) fatto salvo quanto prescritto al punto 7, utilizzando i rifiuti di cui ai codici CER 10 01 01, 10 01 17 e 19 01 12 e mps provenienti dal recupero dei rifiuti di cui al punto 7.1 del D.M.5.2.1998, conformi alle caratteristiche dell'Allegato C della Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 15 luglio 2005, n.UL/2005/5205, nelle proporzioni fissate nel Rapporto di Prova 292/13/0153-01 del 21.2.2013, rilasciato dal Laboratorio Cismondi S.r.l. e allegato alla documentazione pervenuta al prot. n.45227 del 22.7.2022, rispettando i contenuti d'acqua, le

- percentuali di cemento, le caratteristiche granulometriche e di resistenza, riportate nel citato Rapporto di Prova;
- d) fatto salvo quanto prescritto al punto 7, utilizzando i rifiuti di cui al codice CER 19 01 12 e mps provenienti dal recupero dei rifiuti di cui al punto 7.1 del D.M.5.2.1998, conformi alle caratteristiche dell'Allegato C della Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 15 luglio 2005, n.UL/2005/5205, nelle proporzioni fissate nel Rapporto di Prova 14/0757 del 1.8.2014, rilasciato dal Laboratorio Cismondi S.r.l. e allegato alla documentazione pervenuta al prot. n.45227 del 22.7.2022, rispettando i contenuti d'acqua, le percentuali di cemento, le caratteristiche granulometriche e di resistenza, riportate nel citato Rapporto di Prova;
- e) fatto salvo quanto prescritto al punto 7, utilizzando i rifiuti di cui ai codici CER 19 01 12 e 19 01 14 e mps provenienti dal recupero dei rifiuti di cui al punto 7.1 del D.M.5.2.1998, conformi alle caratteristiche dell'Allegato C della Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 15 luglio 2005, n.UL/2005/5205, nelle proporzioni fissate nel Rapporto di Prova 18RP01966 del 21.12.2018, rilasciato dal Laboratorio Cismondi S.r.l. e allegato alla documentazione pervenuta al prot. n.45227 del 22.7.2022, rispettando i contenuti d'acqua, le percentuali di cemento, le caratteristiche granulometriche e di resistenza, riportate nel citato Rapporto di Prova;
- f) fatto salvo quanto prescritto al punto 7, utilizzando mps provenienti dal recupero dei rifiuti di cui al punto 7.1 del D.M. 5.2.1998, conformi alle caratteristiche dell'Allegato C della Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 15 luglio 2005, n.UL/2005/5205, nelle proporzioni fissate nel Rapporto di Prova 18RP01968 del 30.3.2019, rilasciato dal Laboratorio Cismondi S.r.l. e allegato alla documentazione pervenuta al prot. n.45227 del 22.7.2022, rispettando i contenuti d'acqua, le percentuali di cemento, le caratteristiche granulometriche e di resistenza, riportate nel citato Rapporto di Prova;
- g) fatto salvo quanto prescritto al punto 7, utilizzando mps provenienti dal recupero dei rifiuti di cui al punto 7.1 del D.M. 5.2.1998, conformi alle caratteristiche dell'Allegato C della Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 15 luglio 2005, n.UL/2005/5205, e granulato di conglomerato bituminoso EoW, conforme ai disposti del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 28 marzo 2018, n.69, nelle proporzioni fissate nel Rapporto di Prova 18RP01969 del 13.2.2019, rilasciato dal Laboratorio Cismondi S.r.l. e allegato alla documentazione pervenuta al prot. n.45227 del 22.7.2022, rispettando i contenuti d'acqua, le percentuali di cemento, le caratteristiche granulometriche e di resistenza, riportate nel citato Rapporto di Prova;
9. il MISTO CEMENTATO non potrà essere impiegato in recuperi ambientali ed il suo impiego per la realizzazione di fondi e sottofondi stradali dovrà essere vincolato ad opere che prevedano la stesura di un manto superficiale impermeabile; al riguardo la ditta dovrà individuare idonee modalità per rendere edotti i clienti del vincolo di impermeabilizzazione superficiale (es. attraverso indicazione sui documenti di trasporto);
10. il prodotto che ha cessato la qualifica di rifiuto MISTO CEMENTATO prodotto dovrà risultare conforme al test di cessione di cui all'allegato 3 del D.M. 05.02.1998 e s.m.i. ed ai disposti di cui alla norma tecnica UNI EN 14227-1:2013 - Miscela legate con leganti idraulici - Specifiche - Parte 1: Miscela granulari legate con cemento per fondi e sottofondi stradali, con una percentuale di cemento nella miscela non inferiore al 3% (riferimento Norme sui misti cementati - Bollettino Ufficiale C.N.R. n. 29 del 07.11.1972); nel caso di particolari capitolati di appalto che prevedano specifiche tecniche dei misti cementati differenti da quelle prescritte nel presente punto, la conformità dovrà essere valutata rispetto alle specifiche tecniche riportate nei capitolati di appalto in questione;

11. per quanto concerne la realizzazione di rilevati e sottfondi stradali – ad esclusione di quelli legati a infrastrutture a sviluppo lineare, quali reti tecnologiche, fognature, tubazioni, linee telefoniche, ecc. - con conglomerato cementizio, ottenuto dal recupero dei rifiuti elencati alla specifica voce "conglomerato cementizio" della tabella A2 del presente Allegato:
- nel caso l'intervento riguardi aree artigianali o industriali e volumetrie inferiori a 3000 m<sup>3</sup>, deve essere data comunicazione del sito di riutilizzo con un anticipo di 7 giorni alla Provincia ed al Dipartimento Provinciale A.R.P.A.;
  - nel caso l'intervento riguardi aree a diversa destinazione da artigianale o industriale, oppure preveda volumetrie superiori a 3000 m<sup>3</sup> deve essere trasmessa alla Provincia ed al Dipartimento Provinciale A.R.P.A. la sotto elencata documentazione, al fine di acquisire il necessario nulla osta provinciale alla suddetta operazione di recupero:
    - dichiarazione di consenso da parte del proprietario del terreno e idoneo provvedimento comunale finalizzato al recupero del conglomerato cementizio ottenuto dal recupero rifiuti;
    - idonea documentazione tecnica con cui venga dichiarata e comprovata la compatibilità dell'intervento con le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e le condizioni idrogeologiche e geomorfologiche delle aree interessate;
12. qualora la ditta intenda produrre conglomerato cementizio con composizioni diverse da quelle indicate nell'istanza e recepite nel presente Allegato, dovrà presentare idonea documentazione dalla quale si evincano: composizione percentuali delle frazioni di rifiuti, analisi chimica dei medesimi, quantità di cemento e acqua addizionati, conformità a quanto previsto dalla norma tecnica di settore, al fine di acquisire apposita modifica al presente atto autorizzativo;
13. la ditta dovrà compilare un apposito registro riguardante la produzione del conglomerato cementizio di cui ai precedenti punti, che riporti, per singolo lotto omogeneo di produzione, avente volume massimo di 3.000 m<sup>3</sup>:
- a) quantitativo di conglomerato cementizio in uscita, riferito al singolo lotto;
  - b) quantitativi di rifiuti costituenti il lotto, suddivisi per CER, con indicazione della tipologia degli stessi;
  - c) quantitativi di mps, EoW, o altri materiali non costituiti da rifiuti;
  - d) quantitativi di cemento e di acqua;
  - e) destinazione del conglomerato cementizio prodotto, con indicazione del sito in cui è previsto l'impiego definitivo;
  - f) riferimento ai rapporti di prova e/o alle prescrizioni di cui al presente Allegato;
- il registro di cui sopra dovrà essere tenuto a disposizione degli organi di controllo e trasmesso in copia alla Provincia ed al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. di Cuneo in occasione della relazione annuale;
14. per ciascun lotto omogeneo di misto cementato da 3.000 m<sup>3</sup> prodotto dovrà essere redatta dichiarazione di conformità (DDC), ai sensi degli articoli 47 e 38 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, da conservare presso l'impianto e trasmettere in occasione della relazione annuale;
15. è consentita, solo in caso di malfunzionamento delle tramogge di carico dell'impianto di produzione del conglomerato cementizio, la preventiva miscelazione (operazione R12 dell'Allegato C alla Parte IV del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.) dei rifiuti appartenenti al medesimo punto di cui all'Allegato 1, Suballegato 1 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i. (4.1, 4.4, 7.2, 7.5, 7.8, 7.17, 7.18, 7.24, 7.25, 7.27, 12.1, 12.3, 12.4, 12.11, 13.1, 13.2, 13.11), esclusivamente finalizzata alla successiva produzione del conglomerato cementizio;
16. dalla frantumazione e vagliatura dei rifiuti di cui ai codici CER 10 13 11, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 08 02, 17 09 04 e 20 03 01, deve essere ottenuta una materia prima secondaria conforme alle caratteristiche dell'Allegato C della Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 15 luglio 2005, n.º

- UL/2005/5205 ed eventuali sue modifiche e/o integrazioni, previa esecuzione del test di cessione conforme a quanto previsto all'Allegato 3 del D.M. 5.2.1998 e s.m.i.;
17. le materie prime seconde denominate MPS 0/6, costituiti da aggregati riciclati destinati all'impiego nella produzione di misto cementato dovranno risultare conformi all'allegato C5, Circolare Ministeriale del 15.07.2005, n. 5205 ed alla norma tecnica UNI EN 13242:2008 - Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade; il misto cementato prodotto con tali materie prime secondarie dovrà essere destinato alla realizzazione di strati accessori aventi funzione antigelo e anticapillare nel sottofondo stradale;
  18. le materie prime seconde denominate MPS 6/30, costituiti da aggregati riciclati destinati all'impiego nella produzione di misto cementato dovranno risultare conformi all'allegato C2, Circolare Ministeriale del 15.07.2005, n. 5205 ed alla norma tecnica UNI EN 13242:2008 - Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade; il misto cementato prodotto con tali materie prime secondarie dovrà essere destinato alla realizzazione di sottofondi stradali;
  19. la produzione di materiale avente la qualifica di End of Waste (EoW) dall'operazione di recupero del rifiuto avente codice CER 17 03 02 deve avvenire nel rispetto di quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 28 marzo 2018, n.69;
  20. fatto salvo il MISTO CEMENTATO, per cui non è prevista la permanenza in impianto, il tempo di permanenza degli EoW costituiti da GRANULATO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO, MPS 0/6, MPS 6/30, MPS 30/60 non dovrà essere superiore ad un anno dalla data di produzione, ossia di cessazione della qualifica di rifiuto;
  21. per quanto concerne la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali con i rifiuti elencati alla specifica voce **"rilevati e sottofondi - SOT" nella tabella A2 del presente Allegato**, deve essere inviata alla Provincia ed al Dipartimento Provinciale A.R.P.A. la sotto elencata documentazione, al fine di acquisire il necessario nulla osta provinciale alla suddetta operazione di recupero:
    - dichiarazione di consenso da parte del proprietario del terreno e idoneo provvedimento comunale finalizzato al recupero dei rifiuti (il provvedimento comunale deve espressamente prevedere l'utilizzo dei rifiuti di che trattasi);
    - idonea documentazione tecnica con cui venga dichiarata e comprovata la compatibilità dell'intervento con le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e le condizioni idrogeologiche e geomorfologiche delle aree interessate;
    - certificazione analitica, comprensiva di test di cessione, a firma di tecnico abilitato, attestante il rispetto di quanto previsto per le singole tipologie di rifiuto dal rispettivo punto di cui all'Allegato 1, Suballegato 1, del D.M. 05/02/1998 e s.m.i.;
  22. l'istante deve provvedere alla tenuta di un registro finalizzato all'annotazione degli interventi manutentivi dell'impianto di frantumazione inerti, con fogli numerati e datati, con specificazione del tipo di intervento effettuato;
  23. l'istante deve essere in grado di fornire agli Enti di controllo i dati relativi alle quantità e caratteristiche degli eventuali rifiuti provenienti dalle attività di trattamento, le relative modalità di stoccaggio, la/e destinazione/i finale/i e le modalità di conferimento. Della/e destinazione/i suddetta/e deve essere nota la natura, lo stato autorizzativo e l'operatività; in particolare l'istante deve dimostrare la conferibilità dei rifiuti alla/e destinazione/i prevista/e;
  24. la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti liquidi o solidi deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi;
  25. i rifiuti incompatibili devono essere stoccati in modo tale da evitare il reciproco contatto, onde escludere la formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o tossico-nocivi ovvero lo sviluppo di quantità di calore sensibili;
  26. per qualunque tipo di sversamento accidentale di rifiuti, la Ditta deve adottare ogni utile accorgimento atto ad impedire il dilavamento meteorico di sostanze inquinanti e

- conservare, in perfetta efficienza, adeguati sistemi di contenimento dei suddetti versamenti;
27. deve essere comunicato tempestivamente alla Provincia l'eventuale blocco parziale o totale dell'impianto;
  28. i rifiuti in ingresso che, a seguito di verifica visiva e/o documentale rivelassero materiali non conformi a quanto autorizzato dal presente provvedimento, o dalla normativa vigente, devono essere respinti al mittente, dandone debita comunicazione agli Organi di Controllo;
  29. qualora il deposito dei rifiuti derivanti dalla propria attività non rispetti le condizioni dell'art. 185-bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., lo stoccaggio dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Provincia di Cuneo;
  30. i rifiuti di cui trattasi devono essere conferiti a soggetti autorizzati per il recupero o lo smaltimento finale, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non strettamente collegati agli impianti di recupero di cui ai punti da R1 a R12 dell'allegato C relativo alla Parte Quarta del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.. o agli impianti di smaltimento di cui ai punti da D1 a D14 dell'allegato B relativo alla Parte Quarta del D.Lgs medesimo; per impianto strettamente collegato si intende un impianto dal quale, per motivi tecnico/commerciali, devono necessariamente transitare i rifiuti perché gli stessi possano accedere all'impianto di recupero/smaltimento finale;
  31. per ogni singolo conferitore di rifiuti, l'accettazione all'impianto di rifiuti presuppone che la ditta sia in grado di procedere ai necessari controlli preventivi e, pertanto, debba procedere alla identificazione preliminare del rifiuto da effettuarsi prima della stipula del contratto di servizio al produttore. In particolare, l'istante deve provvedere alla verifica della classificazione e caratterizzazione dei rifiuti in osservanza alle disposizioni di cui al Regolamento UE 1357/14, alla Decisione CE 955/2014 e al Regolamento UE 1324/2014; per i rifiuti ricompresi nei punti 7.1 e 7.6 dell'Allegato 1 – Sub allegato 1 – DM 05/02/1998 e s.m.i., la caratterizzazione analitica è rimandata alle valutazioni del rischio da parte del Gestore, sulla base di un'analisi di rischio che tenga in considerazione, fra l'altro, quantità, frequenza dei conferimenti e caratteristiche dei rifiuti;
  32. fatta salva l'omologa iniziale, per i rifiuti ritirati da terzi ricompresi nei punti 13.1 e 13.2 dell'Allegato 1 – Sub allegato 1 – DM 05/02/1998 e s.m.i. dovranno essere eseguite analisi di classificazione e conformità a quanto previsto dal decreto ministeriale stesso con frequenza annuale per ogni conferitore;
  33. fatto salvo quanto indicato ai precedenti punti, le modalità di caratterizzazione dei rifiuti in ingresso e dei rifiuti prodotti sono riportate nell'allegato tecnico 2;
  34. le schede descrittive del rifiuto e le certificazioni analitiche attestanti il rispetto dei requisiti di legge devono essere conservati presso l'impianto, a disposizione degli Organi di controllo. Le certificazioni analitiche devono essere trasmesse in copia alla Provincia ed al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. di Cuneo in occasione della relazione annuale;
  35. i rifiuti in uscita dall'impianto e destinati allo smaltimento in discariche sono assoggettati alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n.121. La documentazione richiesta dalla suddetta norma deve essere conservata presso la Ditta onde consentire agli Organi di controllo le necessarie verifiche;
  36. i rifiuti in uscita dall'impianto e destinati a smaltimento, presso impianti diversi dalle discariche, devono essere caratterizzati sulla base delle prescrizioni impartite dalle autorizzazioni per detti impianti. La documentazione necessaria per la caratterizzazione suddetta deve essere conservata presso l'istante e messa a disposizione, su richiesta, degli Organi di controllo.

**Tabella A1 RIFIUTI NON PERICOLOSI IN INGRESSO:**

<b>CODICI C.E.R.</b>	<b>Quantitativo annuo in ingresso (Mg)</b>	<b>Capacità massima di stoccaggio (Mg)</b>	<b>Tempo di permanenza</b>	<b>Area di stoccaggio</b>
10 01 01, 10 01 02, 10 01 03, 10 01 15, 10 01 17, 19 01 12, 19 01 14	<b>100.000</b>	25.000	365	Settori 1, 2, 3, 4, 6
06 09 02, 10 02 01, 10 02 02, 10 06 01, 10 06 02, 10 08 09, 10 08 11, 10 09 03, 10 10 03, 10 03 05, 06 08 99	<b>50.000</b>	20.000	365	Settori 1, 2, 3
12 01 01, 12 01 02, 12 01 03, 12 01 04, 12 01 17, 12 01 21, 10 02 10	<b>13.000</b>	10.000	365	Settori 3, 4
10 09 10, 10 09 12, 10 09 06, 10 09 08, 10 10 99, 06 03 16, 16 11 02, 16 11 04, 16 11 06, 10 02 99	<b>9.000</b>	7.000	365	Settori 3, 4
15 01 07, 17 02 02, 19 12 05, 20 01 02, 16 01 20, 10 11 99	<b>1.000</b>	1.000	365	Settori 3, 4
17 05 04, 17 05 06, 20 03 03, 01 05 04, 01 05 07, 19 12 09	<b>29.000</b>	5.000	365	Settori 1, 2
01 04 10, 01 04 13, 01 04 08, 01 04 09, 01 04 12, 10 11 03, 19 08 02, 19 09 02, 19 09 03	<b>2.000</b>	1.000	365	Settori 3, 4
10 12 03, 10 12 06, 10 12 08, 10 12 99, 10 13 99, 10 12 10, 10 12 05, 06 11 99, 06 11 01, 06 06 99, 10 01 05, 10 01 07	<b>2.000</b>	1.000	365	Settori 1, 4
02 03 99, 02 04 02, 02 04 99, 02 07 99, 01 01 02, 02 07 01, 01 03 08, 01 03 99	<b>2.000</b>	1.000	365	Settori 1, 2
03 03 02, 03 03 05, 03 03 09, 03 03 10, 03 03 11, 03 03 99, 03 01 99	<b>2.000</b>	1.000	365	Settori 3, 4
10 02 14, 10 02 15, 10 02 08, 11 01 10, 11 01 12, 11 01 14, 10 02 12, 12 01 15	<b>2.000</b>	1.000	365	Settori 3, 4
06 05 03, 06 13 99, 07 01 12, 07 02 12, 07 03 12, 07 04 12, 07 05 12, 07 06 12, 10 01 21, 19 08 12, 19 08 14, 05 01 10, 07 07 12, 06 03 14, 10 13 04, 07 01 99, 05 06 99, 10 01 99, 10 03 24	<b>2.000</b>	1.000	365	Settori 3, 4
10 13 11, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 08 02, 17 09 04, 20 03 01	<b>55.000</b>	30.000	365	Settore 1, 1S
17 03 02, 20 03 01	<b>21.000</b>	10.000	365	Settore 1, 2S
<b>TOTALE</b>	290.000	<b>35.000*</b>		

\* La capacità massima di stoccaggio totale - 35.000 tonnellate - risulta inferiore alla somma delle capacità massime di stoccaggio dei singoli gruppi riportate in tabella: deve in ogni caso essere rispettata la prescrizione n.5 - Gestione Rifiuti che recita: *il quantitativo annuo di rifiuti non pericolosi in ingresso all'impianto non deve superare le 290.000 Mg, mentre il quantitativo massimo di rifiuti in stoccaggio non deve superare le 35.000 Mg.*

## Tabella A2 RIFIUTI NON PERICOLOSI IN INGRESSO – OPERAZIONI AUTORIZZATE

Codici C.E.R.	Descrizione	P.to Rif. DM 5.2.1998	R5			R13
			MPE	CCE	SOT	
01 01 02	rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi	7.17		X	X	X
01 03 08	polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07	7.17		X	X	X
01 03 99	rifiuti non specificati altrimenti	7.2		X	X	X
01 04 08	scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	7.2, 7.17		X	X	X
01 04 09	scarti di sabbia e argilla					X
01 04 10	polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	7.2, 7.17, 12.3, 12.4		X	X	X
01 04 12	sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 01 04 07 e 01 04 11					X
01 04 13	rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	7.2, 12.3, 12.4, 12.5		X escluso 12.5	X	X
01 05 04	fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci					X
01 05 07	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli di cui alle voci 01 05 05 e 01 05 06					X
02 03 99	rifiuti non specificati altrimenti					X
02 04 02	carbonato di calcio fuori specifica	7.16, 7.17		X escluso 7.16	X	X
02 04 99	rifiuti non specificati altrimenti	7.16, 7.17		X escluso 7.16	X	X
02 07 01	rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima	7.17		X	X	X
02 07 99	rifiuti non specificati altrimenti	7.16, 7.17		X escluso 7.16	X	X
03 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	12.15			X	
03 03 02	fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)	12.1		X		X
03 03 05	fanghi prodotti dai processi di disinquinazione nel riciclaggio della carta	12.1		X		X
03 03 09	fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio	12.1		X		X
03 03 10	scarti di fibre e fanghi contenenti fibre riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica	12.1		X		X
03 03 11	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10					X
03 03 99	rifiuti non specificati altrimenti	12.1		X		X
05 01 10	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09					X
05 06 99	rifiuti non specificati altrimenti	7.24		X	X	X
06 03 14	sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13					X
06 03 16	ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06 03 15	7.8		X		X

Codici C.E.R.	Descrizione	P.to Rif. DM 5.2.1998	R5			R13
			MPE	CCE	SOT	
06 05 03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02					X
06 06 99	rifiuti non specificati altrimenti	13.6			X	X
06 08 99	rifiuti non specificati altrimenti	13.11		X	X	X
06 09 02	scorie fosforose	4.1		X	X	X
06 11 01	rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio nella produzione di diossido di titanio	13.6			X	X
06 11 99	rifiuti non specificati altrimenti	13.6			X	X
06 13 99	rifiuti non specificati altrimenti	7.24		X	X	X
07 01 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11					X
07 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	7.8, 7.18		X	X escluso 7.8	X
07 02 12	fanghi prodotti in loco dagli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11					X
07 03 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11					X
07 04 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11					X
07 05 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11					X
07 06 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11					X
07 07 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11					X
10 01 01	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)	13.1, 13.2		X	X escluso 13.1	X
10 01 02	ceneri leggere di carbone	13.1		X		X
10 01 03	ceneri leggere di torba e di legno non trattato	13.1, 13.2		X	X escluso 13.1	X
10 01 05	rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi	13.6			X	X
10 01 07	rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi	13.6			X	X
10 01 15	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 14	13.1, 13.2		X	X escluso 13.1	X
10 01 17	ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16	13.1, 13.2		X	X escluso 13.1	X
10 01 21	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi dalla voce 10 01 20					X
10 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	7.24		X	X	X
10 02 01	rifiuti dal trattamento delle scorie	4.4		X	X	X
10 02 02	scorie non trattate	4.4, 5.17		X	X	X

Codici C.E.R.	Descrizione	P.to Rif. DM 5.2.1998	R5			R13
			MPE	CCE	SOT	
10 02 08	rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07	7.27		X		X
10 02 10	scaglie da laminazione					X
10 02 12	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 11	12.11		X	X	X
10 02 14	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 13					X
10 02 15	altri fanghi e residui di filtrazione					X
10 02 99	rifiuti non specificati altrimenti	5.18, 7.17, 7.25, 7.27		X	X escluso 7.27	X
10 03 05	rifiuti di allumina					X
10 03 24	rifiuti solidi prodotti dal trattamento di fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 23					X
10 06 01	scorie della produzione primaria e secondaria	4.1		X	X	X
10 06 02	impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria	4.1		X	X	X
10 08 09	altre scorie	4.1		X	X	X
10 08 11	impurità e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 08 10	4.1, 13.11		X	X	X
10 09 03	scorie di fusione	4.4		X	X	X
10 09 06	forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05	7.25		X	X	X
10 09 08	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07	7.25		X	X	X
10 09 10	polveri dei gas di combustione diverse da quelle di cui alla voce 10 09 09	7.25		X	X	X
10 09 12	altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 09 11	7.25		X	X	X
10 10 03	scorie di fusione	4.1		X	X	X
10 10 99	rifiuti non specificati altrimenti	7.5		X	X	X
10 11 03	scarti di materiali in fibra a base di vetro	12.9			X	X
10 11 99	rifiuti non specificati altrimenti	2.3		X		X
10 12 03	polveri e particolato	7.4			X	X
10 12 05	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi					X
10 12 06	stampi di scarto	7.4			X	X
10 12 08	scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)	7.4			X	X
10 12 10	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 12 09	13.6			X	X
10 12 99	rifiuti non specificati altrimenti	7.5		X	X	X
10 13 04	rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce	7.18		X	X	X
10 13 11	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13	7.1	X		X	X

Codici C.E.R.	Descrizione	P.to Rif. DM 5.2.1998	R5			R13
			MPE	CCE	SOT	
10 13 99	rifiuti non specificati altrimenti					X
11 01 10	fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09					X
11 01 12	soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelli di cui alla voce 11 01 11					X
11 01 14	rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13					X
12 01 01	limatura e trucioli di materiali ferrosi	7.10			X	X
12 01 02	polveri e particolato di materiali ferrosi	7.10			X	X
12 01 03	limatura e trucioli di materiali non ferrosi	7.10			X	X
12 01 04	polveri e particolato di materiali non ferrosi	7.10			X	X
12 01 15	fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14	12.11		X	X	X
12 01 17	materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16	7.10			X	X
12 01 21	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20	7.10			X	X
15 01 07	imballaggi di vetro					X
16 01 20	vetro					X
16 11 02	rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01	7.8, 7.25		X	X escluso 7.8	X
16 11 04	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03	7.8, 7.25		X	X escluso 7.8	X
16 11 06	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05	7.8, 7.9		X		X
17 01 01	cemento	7.1	X		X	X
17 01 02	mattoni	7.1	X		X	X
17 01 03	mattonelle e ceramiche	7.1	X		X	X
17 01 07	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 17 01 06	7.1	X		X	X
17 02 02	vetro					X
17 03 02	miscele bituminose, diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01	7.6	X			X
17 05 04	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03	7.31 bis			X	X
17 05 06	fanghi di dragaggio, diversi da quelli di cui alla voce 17 05 05	12.2			X	X
17 08 02	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01	7.1	X		X	X
17 09 04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	7.1	X		X	X
19 01 12	ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11	13.2		X	X	X

Codici C.E.R.	Descrizione	P.to Rif. DM 5.2.1998	R5			R13
			MPE	CCE	SOT	
19 01 14	ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 13	13.2		X	X	X
19 08 02	rifiuti dall'eliminazione della sabbia					X
19 08 12	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11					X
19 08 14	fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13					X
19 09 02	fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua					X
19 09 03	fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione					X
19 12 05	vetro					X
19 12 09	minerali (ad esempio sabbia, rocce)					X
20 01 02	vetro					X
20 03 01	rifiuti urbani non differenziati	7.1, 7.6	X escluso 7.6		X	X
20 03 03	residui della pulizia stradale					X

**MPE:** Produzione di Materie prime seconde per l'edilizia

**CCE:** Produzione di Conglomerato cementizio

**SOT:** Realizzazione di Rilevati e sottofondi stradali

\* è consentita, solo in caso di malfunzionamento delle tramogge di carico dell'impianto di produzione del conglomerato cementizio, la preventiva miscelazione (operazione R12 dell'Allegato C alla Parte IV del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.) dei rifiuti appartenenti al medesimo punto di cui all'Allegato 1, Suballegato 1, del D.M. 05/02/1998 e s.m.i. (4.1, 4.4, 7.2, 7.5, 7.8, 7.17, 7.18, 7.24, 7.25, 7.27, 12.1, 12.3, 12.4, 12.11, 13.1, 13.2, 13.11), esclusivamente finalizzata alla successiva produzione del conglomerato cementizio.

## UTILIZZO DELL'ACQUA E SCARICHI IDRICI

### Approvvigionamenti idrici

L'acqua utilizzata nel sito è prelevata dall'acquedotto pubblico (gestore: Alpi Acque S.p.A. con sede in Fossano) e viene utilizzata per scopi produttivi e igienico-sanitari. L'impianto antincendio risulta alimentato con acqua da pozzo autorizzato.

L'installazione IPPC presenta uno scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali provenienti da operazioni di lavaggio gomme (scarico S2), per il quale il gestore del s.i.i. aveva a suo tempo adottato l'autorizzazione prot. n. 112 del 24/02/2011.

Ai sensi dell'art. 4 della D.P.G.R. 1/R del 20/02/2006 e s.m.i., le immissioni di acque meteoriche di dilavamento sono state valutate in fase di procedimento di valutazione di impatto ambientale, sfociato nella Delibera n. 85 del 27/02/2008, recante le opportune prescrizioni del caso che vengono ora trasferite nell'autorizzazione integrata ambientale in capo alla Ditta B.B. Eco S.r.l..

In seguito alla suddivisione delle aree aziendali tra le due Ditte (B.B. Eco S.r.l. e Falf Isarg), le superfici di pertinenza dell'installazione IPPC risultano le seguenti:

Denominazione superficie	Descrizione area
Sezione D	Piazzale impianto stoccaggio/recupero. Le acque sono raccolte e convogliate ad un sistema di trattamento per poi essere stoccate e riutilizzate.

Denominazione superficie	Descrizione area
Sezione E	Bacini di stoccaggio dei rifiuti quali macerie edili e scarti di asfalto. Per questa sezione è prevista la raccolta di tutte le acque meteoriche, per il successivo stoccaggio e riutilizzo.
Parte della sezione A	Copertura edificio stoccaggio rifiuti. Le acque meteoriche vengono convogliate a mezzo grondaie e caditoie per essere scaricate direttamente nella bealera del Mulino, senza subire nessun tipo di trattamento.

Le acque di prima pioggia dei piazzali, corrispondenti ai primi 5 mm, sono raccolte nelle vasche "B-C-D", di capacità rispettivamente pari a 30 m<sup>3</sup>, 15 m<sup>3</sup> e 23 m<sup>3</sup>, appositamente dimensionate; una volta raggiunto il riempimento delle vasche suddette, le acque eccedenti i 5 mm vengono deviate a mezzo by-pass e scaricate direttamente nella Bealera del Mulino senza subire trattamento.

La vasca di raccolta "A", da 100 m<sup>3</sup>, è dotata del solo sistema di pompaggio verso la vasca a servizio dell'impianto di betonaggio da 200 m<sup>3</sup>, senza by-pass verso la bealera.

Le acque meteoriche ricadenti sulle aree esterne utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti vengono convogliate nella rete di raccolta, per il successivo trattamento;

Le superfici di pertinenza dell'installazione IPPC, e l'ubicazione degli scarichi, sono individuate nello stralcio della planimetria contenuta nella documentazione integrativa trasmessa in data 13/06/2022, di seguito riportata:



## Quadro emissivo e limiti di emissione

N° totale punti di scarico finale - 7

N° Scarico finale <sup>1</sup>	Scarico parziale <sup>2</sup>	Impianto, fase o gruppo di fasi di provenienza	Modalità di scarico	Recettore <sup>3</sup>	Descrizione	Limiti di emissione
S2	Sp2-T	Lavaggio gomme	Saltuaria	F	Pubblica fognatura adducente impianto di depurazione acque reflue urbane	Tabella 3 dell'Allegato 5 al D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
S3	Sp3-M	Vasca raccolta acque meteoriche	Saltuaria	AS	Bealera del Mulino	Nessun limite di concentrazione nelle acque scaricate (*)
S4	Sp4-M					
S5	Sp5-M					
S6	Sp6-M					
S8	Sp8-M					

(\*) Valutazioni sulla gestione delle acque meteoriche sviluppate in fase di giudizio di compatibilità ambientale. Per le acque non rientranti nella definizione di "prima pioggia", ai sensi del DPGR n. 1/R del 20/02/2006 e s.m.i., si deve fare riferimento a quanto eventualmente disposto dal Regolamento Edilizio Comunale e delle N.T.A. del PRGC vigente.

Nota: gli scarichi precedentemente autorizzati con denominazione S1 ed S7 sono transitati nella competenza di altra Ditta, pertanto sono stati stralciati.

<sup>1</sup> Identificazione e numerazione progressiva (es. S1, S2, S3 ecc.) dei punti di emissione nell'ambiente esterno delle acque reflue generate dal complesso produttivo. Numerazione corrispondente alle tavole planimetriche agli atti.

<sup>2</sup> Identificazione e numerazione, per ogni scarico finale, di ogni scarico parziale che vi recapita, distinto per tipologia (T: tecnologico; R: raffreddamento; D: domestico; M: meteoriche) e/o fase produttiva (colonna successiva): es Sp1-M; Sp2-T.

<sup>3</sup> Recapito dello scarico (F: fognatura, AS: acque superficiali, SU: suolo o SSU: strati superficiali del sottosuolo).

## ***Prescrizioni per l'utilizzo dell'acqua***

1. devono essere adottati idonei sistemi atti a garantire il rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua, in modo da favorirne il massimo risparmio nell'utilizzazione;
2. devono essere presenti e mantenuti sempre efficienti idonei strumenti per la misura dell'acqua prelevata.

## ***Prescrizioni per lo scarico S2 (acque reflue industriali in pubblica fognatura) (prescrizioni impartite dal gestore s.i.i.)***

1. è fatto obbligo di realizzare o mantenere le previsioni progettuali e gli intendimenti gestionali descritti nella documentazione tecnica prodotta ed in merito ai quali si è verificato che non contrastano sostanzialmente con quanto appresso descritto;
2. l'istante dovrà osservare le norme previste dal D.Lgs. 03/04/2006, n.152 e s.m.i., per quanto riguarda gli scarichi e la depurazione delle acque reflue;
3. deve essere presente, secondo le specifiche impartite dal gestore della pubblica fognatura, un pozzetto di campionamento dello scarico con predisposizione all'inserimento di misuratore di portata elettromagnetico ubicato in luogo accessibile al personale del gestore;
4. venga posizionato, in caso di prelievo di acqua da fonti diverse da quelle dell'acquedotto comunale, un misuratore di portata sulla tubazione di scarico secondo le specifiche fornite dal gestore della pubblica fognatura;
5. lo scarico dovrà essere reso accessibile per il campionamento. L'istante dovrà permettere l'attività di controllo e di ispezione che il gestore del s.i.i. o società allo scopo incaricata, potrà attuare per i campionamenti, per il rilievo dei consumi e per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi;
6. per ogni diversa destinazione d'uso dell'insediamento, o in caso di ampliamento o ristrutturazione del medesimo da cui derivi uno scarico aventi caratteristiche qualitative o quantitative diverse da quelle dello scarico preesistente, dovrà essere richiesta alla Alpi Acque S.p.A. una nuova autorizzazione allo scarico. Nell'ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche qualitative o quantitative diverse deve essere data idonea comunicazione;
7. ogni mutamento che intervenga nella situazione di fatto in riferimento alla attività svolta dovrà essere notificato al gestore del s.i.i., come pure dovranno essere notificate, entro 20 giorni, l'eventuale trasferimento della gestione o della proprietà dell'insediamento, le variazioni di assetto societario o del responsabile dello scarico;
8. non sono ammessi in nessun modo e forma, liquami e rifiuti liquidi provenienti da altri insediamenti produttivi comunque conferiti;
9. Attività di controllo:
  - l'istante (Ditta B.B.ECO S.r.l.) dovrà assicurare la presenza, all'interno del proprio insediamento, di personale in grado di presenziare ai controlli, ai campionamenti ed ai sopralluoghi ed abilitato a controfirmare i relativi verbali;
  - l'istante si impegna a non modificare le condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi quando sono in corso operazioni di controllo/campionamento;
  - annualmente, la Ditta B.B.ECO S.r.l. dovrà eseguire almeno un controllo analitico dei reflui scaricati con verifica dei seguenti parametri minimi: pH, COD, BOD, Solidi sospesi, Azoto

Ammoniacale, Azoto Nitrico, Azoto Nitroso, Fosforo Totale, Tensioattivi Totali. I relativi certificati analitici dovranno essere tenuti presso la sede aziendale per almeno 10 anni e forniti all'Ente gestore qualora venga fatta richiesta.

### **Prescrizioni specifiche per il Piano di Prevenzione e Gestione Acque di Prima pioggia e lavaggio aree esterne**

1. le acque meteoriche, ricadenti sulle aree esterne utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti devono essere convogliate nella rete di raccolta, per il successivo trattamento;
2. i sistemi di raccolta e trattamento delle acque meteoriche devono essere conformi a quanto indicato nella documentazione tecnica allegata all'istanza, come integrata, ed adeguarsi alle disposizioni nazionali e regionali adottate in materia;
3. i sistemi di raccolta, trattamento e convogliamento delle acque meteoriche devono essere mantenuti efficienti, nonché sottoposti a regolare manutenzione e pulizia.

Per quanto riguarda la raccolta, il trattamento e l'immissione nell'ambiente delle acque meteoriche di seconda pioggia, si deve fare riferimento a quanto eventualmente disposto dal Regolamento Edilizio Comunale e delle N.T.A. del PRGC vigente.

### **Confronto con MTD**

Il confronto con l'applicazione delle BAT (BAT3, BAT 6, BAT 7, BAT 19 e BAT 20) è di seguito riportato. Si rileva che le stesse, per quanto applicabili alla tipologia dell'impianto, risultano adeguatamente applicate.

<b>DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1147 DELLA COMMISSIONE del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio</b>	
<b>BAT</b>	<b>Confronto con attività B.B.Eco</b>
<p><b>BAT 3.</b> Al fine di favorire la riduzione delle emissioni in acqua e in atmosfera, la BAT consiste nell'istituire e mantenere, nell'ambito del sistema di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un inventario dei flussi di acque reflue e degli scarichi gassosi che comprenda tutte le caratteristiche seguenti:</p> <p>i) informazioni circa le caratteristiche dei rifiuti da trattare e dei processi di trattamento dei rifiuti, tra cui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) flussogrammi semplificati dei processi, che indichino l'origine delle emissioni;</li> <li>b) descrizioni delle tecniche integrate nei processi e del trattamento delle acque reflue/degli scarichi gassosi alla fonte, con indicazione delle loro prestazioni;</li> </ol> <p>ii) informazioni sulle caratteristiche dei flussi delle acque reflue, tra cui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) valori medi e variabilità della portata, del pH, della temperatura e della conducibilità;</li> <li>b) valori medi di concentrazione e di carico delle sostanze pertinenti (ad esempio COD/TOC, composti azotati, fosforo, metalli, sostanze prioritarie/microinquinanti) e loro variabilità;</li> <li>c) dati sulla bioeliminabilità [ad esempio BOD, rapporto BOD/COD, test Zahn-Wellens, potenziale di inibizione biologica (ad esempio inibizione dei fanghi attivi)] (cfr. BAT 52);</li> </ol>	<p><b>APPLICATA.</b></p> <p>L'acqua utilizzata nel sito è prelevata dall'acquedotto pubblico (gestore: Alpi Acque SpA con sede in Fossano) e viene utilizzata per scopi produttivi e igienico-sanitari. L'impianto antincendio risulta alimentato con acqua da pozzo autorizzato.</p> <p>L'installazione IPPC presenta uno scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali provenienti da operazioni di lavaggio gomme (scarico S2), per il quale il gestore del s.i.i. ha adottato l'autorizzazione prot. n. 112 del 24/02/2011.</p> <p>In seguito alla suddivisione delle aree aziendali tra le due Ditte (B.B. Eco e Falf Isarg), le superfici di pertinenza dell'installazione IPPC sono rimaste le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sezione D - piazzale impianto stoccaggio/recupero. Le acque di prima pioggia e di lavaggio piazzali sono raccolte e convogliate ad un sistema di trattamento per poi essere stoccate e riutilizzate;</li> <li>• Sezione E - bacini di stoccaggio dei rifiuti quali macerie edili e scarti di asfalto. Per questa sezione è prevista la raccolta di tutte le acque meteoriche, per il successivo stoccaggio e riutilizzo;</li> <li>• Parte della sezione A - copertura edificio stoccaggio rifiuti. Le cui acque meteoriche vengono convogliate a mezzo grondaie e caditoie per essere scaricate direttamente nella bealera del Mulino, senza subire nessun tipo di trattamento.</li> </ul>

**DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1147 DELLA COMMISSIONE del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio**

<p><b>BAT</b></p> <p>iii) informazioni sulle caratteristiche dei flussi degli scarichi gassosi, tra cui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>valori medi e variabilità della portata e della temperatura;</li> <li>valori medi di concentrazione e di carico delle sostanze pertinenti (ad esempio composti organici, POP quali i PCB) e loro variabilità;</li> <li>infiammabilità, limiti di esplosività inferiori e superiori, reattività;</li> </ol> <p>presenza di altre sostanze che possono incidere sul sistema di trattamento degli scarichi gassosi o sulla sicurezza dell'impianto (es. ossigeno, azoto, vapore acqueo, polveri).</p>	<p><b>Confronto con attività B.B.Eco</b></p> <p>Le acque di prima pioggia dei piazzali, corrispondenti ai primi 5 mm, sono raccolte nelle vasche "B-C-D", di capacità rispettivamente pari a 30 m<sup>3</sup>, 15 m<sup>3</sup> e 23 m<sup>3</sup>, appositamente dimensionate; una volta raggiunto il riempimento delle vasche suddette, le acque eccedenti i 5 mm vengono deviate a mezzo by-pass e scaricate direttamente nella Bealera del Mulino senza subire trattamento.</p> <p>La vasca di raccolta "A", da 100 m<sup>3</sup>, è dotata del solo sistema di pompaggio verso la vasca a servizio dell'impianto di betonaggio da 200 m<sup>3</sup>, senza by-pass verso la bealera;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>le acque meteoriche, ricadenti sulle aree esterne utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti vengono convogliate nella rete di raccolta, per il successivo trattamento;</li> <li>i sistemi di raccolta e trattamento delle acque meteoriche sono conformi a quanto indicato nella documentazione tecnica allegata all'istanza AIA, come integrata, ed adeguarsi alle disposizioni nazionali e regionali adottate in materia;</li> <li>i sistemi di raccolta, trattamento e convogliamento delle acque meteoriche sono mantenuti efficienti, nonché sottoposti a regolare manutenzione e pulizia.</li> </ul>
--	--

**BAT 6.** Per quanto riguarda le emissioni nell'acqua identificate come rilevanti nell'inventario dei flussi di acque reflue (cfr. BAT 3), la BAT consiste nel monitorare i principali parametri di processo (ad esempio flusso, pH, temperatura, conduttività, BOD delle acque reflue) nei punti fondamentali (ad esempio all'ingresso e/o all'uscita del pretrattamento, all'ingresso del trattamento finale, nel punto in cui le emissioni fuoriescono all'installazione).

**APPLICATA.**

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO MONITORAGGIO	DI	FREQUENZA	NOTE
pH	Misura diretta	pH					
Solidi sospesi totali	Misura discontinua						
BOD <sub>5</sub>							I valori limiti di emissione sono quelli stabiliti dalla Tab.3, All. 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., (colonna "Scarico in rete fognaria").
COD							
Fosforo totale							
Azoto ammoniacale							
Azoto nitrico	Misura diretta	mg/l					
Azoto nitroso	Misura discontinua		Rif. allegato 2 del D.M. 31/01/2005	Pozzetto di ispezione e prelievo campioni prima dello scarico finale in pubblica fognatura		Annuale	
Grassi e olii animali / vegetali							
Idrocarburi totali							
Aldeidi							
Tensioattivi totali							

**BAT 7.** La BAT consiste nel monitorare le emissioni nell'acqua almeno alla frequenza indicata di seguito e in conformità con le norme EN. Se non sono disponibili norme EN, la BAT consiste nell'applicare le norme ISO, le norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino di ottenere dati di qualità scientifica equivalente.

**PARZIALMENTE APPLICATA.**

Sostanza/Parametro	Norma/e Processo di trattamento dei rifiuti	Frequenza minima di monitoraggio
Composti organici alogenati adsorbibili (AOX) (3) (4)	Trattamento dei rifiuti liquidi a base acquosa	Una volta al giorno
Benzene, toluene, etilbenzene, xilene (BTEX) (3) (4)	Trattamento dei rifiuti liquidi a base acquosa	Una volta al mese
Domanda chimica di ossigeno (COD) (5) (6)	Tutti i trattamenti dei rifiuti eccetto i trattamenti dei rifiuti liquidi a base acquosa	Una volta al mese
Cianuro libero (CN-) (3) (4)	Trattamento dei rifiuti liquidi a base acquosa	Una volta al giorno
Indice degli idrocarburi (HOI) (4)	Trattamento meccanico in frantumatori di rifiuti metallici	Una volta al mese
Arsenico (As), cadmio (Cd), cromo (Cr), rame (Cu), nickel (Ni), piombo (Pb) e zinco (Zn) (3) (4)	Trattamenti vari	Una volta al mese
Manganese (Mn) (3) (4)	Trattamento dei rifiuti liquidi a base acquosa	Una volta al giorno
Cromo esavalente [Cr(VI)] (3) (4)	Trattamento dei rifiuti liquidi a base acquosa	Una volta al giorno
Mercurio (Hg) (3) (4)	Trattamento meccanico in frantumatori di rifiuti metallici	Una volta al mese
PFOA (3)	Tutti i trattamenti dei rifiuti	Una volta ogni sei mesi

Monitoraggio associato alla BAT 20

**DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1147 DELLA COMMISSIONE del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio**

<b>BAT</b>		<b>Confronto con attività B.B.Eco</b>
PFOS (3)		
Indice fenoli (6)	Trattamento dei rifiuti liquidi a base acquosa	Una volta al giorno
Azoto totale (N totale) (6)	Trattamento biologico dei rifiuti	Una volta al mese
Carbonio organico totale (TOC) (5) (6)	Tutti i trattamenti dei rifiuti	Una volta al mese
Fosforo totale (P totale) (6)	Trattamento biologico dei rifiuti	Una volta al mese
Solidi sospesi totali (TSS) (6)	Tutti i trattamenti dei rifiuti	Una volta al mese
<p>(1) La frequenza del monitoraggio può essere ridotta se si dimostra che i livelli di emissione sono sufficientemente stabili.                      (2) Se lo scarico discontinuo è meno frequente rispetto alla frequenza minima di monitoraggio, il monitoraggio è effettuato una volta per ogni scarico.                      (3) Il monitoraggio si applica solo quando la sostanza in esame è identificata come rilevante nell'inventario delle acque reflue citato nella BAT 3.                      (4) Nel caso di scarico indiretto in un corpo idrico ricevente, la frequenza del monitoraggio può essere ridotta se l'impianto di trattamento delle acque reflue a valle elimina l'inquinante.                      (5) Vengono monitorati il TOC o la COD. È da preferirsi il primo, perché il suo monitoraggio non comporta l'uso di composti molto tossici.                      (6) Il monitoraggio si applica solo in caso di scarichi diretti in un corpo idrico ricevente.</p>		
<b>BAT 19.</b> Al fine di ottimizzare il consumo di acqua, ridurre il volume di acque reflue prodotte e prevenire le emissioni nel suolo e nell'acqua, o se ciò non è possibile per ridurle, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione adeguata delle tecniche indicate di seguito.		<b>APPLICATA</b>
a) Gestione dell'acqua. Il consumo di acqua viene ottimizzato mediante misure che possono comprendere: <ul style="list-style-type: none"> <li>- piani per il risparmio idrico (ad esempio definizione di obiettivi di efficienza idrica, flussogrammi e bilanci di massa idrici);</li> <li>- uso ottimale dell'acqua di lavaggio (ad esempio pulizia a secco invece che lavaggio ad acqua, utilizzo di sistemi a grilletto per regolare il flusso di tutte le apparecchiature di lavaggio);</li> <li>- riduzione dell'utilizzo di acqua per la creazione del vuoto (ad esempio ricorrendo all'uso di pompe ad anello liquido, con liquidi a elevato punto di ebollizione).</li> </ul>	a) L'acqua è prelevata dall'acquedotto pubblico (gestore: Alpi Acque S.p.A. con sede in Fossano) e viene utilizzata per scopi produttivi e igienico-sanitari. L'impianto antincendio risulta alimentato con acqua da pozzo autorizzato;	
b) Ricircolo dell'acqua. I flussi d'acqua sono rimessi in circolo nell'impianto, previo trattamento se necessario. Il grado di riciclo è subordinato al bilancio idrico dell'impianto, al tenore di impurità (ad esempio composti odoriferi) e/o alle caratteristiche dei flussi d'acqua (ad esempio al contenuto di nutrienti).	b) Le acque meteoriche, ricadenti sulle aree esterne vengono convogliate nella rete di raccolta, per il successivo trattamento. Lo stato generale delle vasche viene verificato annualmente e all'occorrenza ripulite mediante mezzo meccanico e/o aspirazione;	
c) Superficie impermeabile. A seconda dei rischi che i rifiuti presentano in termini di contaminazione del suolo e/o dell'acqua, la superficie dell'intera area di trattamento dei rifiuti (ad esempio aree di ricezione, movimentazione, deposito, trattamento e spedizione) è resa impermeabile ai liquidi in questione.	c) L'impianto attualmente è dotato di pavimentazione impermeabilizzante in tutte le aree di stoccaggio e di transito che impediscono una contaminazione del suolo e sottosuolo sottostante, sono inoltre presenti procedure operative di emergenza per evitare la contaminazione di matrici ambientali nelle diverse fasi del ciclo produttivo. Tali procedure contenute nel SGA certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001 sono periodicamente oggetto di simulazione aziendale e di formazione aziendale;	
d) Tecniche per ridurre la probabilità e l'impatto di tracimazioni e malfunzionamenti di vasche e serbatoi. A seconda dei rischi posti dai liquidi contenuti nelle vasche e nei serbatoi in termini di contaminazione del suolo e/o dell'acqua, le tecniche comprendono: <ul style="list-style-type: none"> <li>- sensori di troppo pieno,</li> <li>- condutture di troppopieno collegate a un sistema di drenaggio confinato (vale a dire al relativo sistema di contenimento secondario o a un altro serbatoio),</li> <li>- vasche per liquidi situate in un sistema di contenimento secondario idoneo; il volume è normalmente dimensionato in modo che il sistema di contenimento secondario possa assorbire lo sversamento di contenuto dalla vasca più grande,</li> <li>- isolamento di vasche, serbatoi e sistema di contenimento secondario (ad esempio attraverso la</li> </ul>	d) Le acque di prima pioggia dei piazzali, corrispondenti ai primi 5 mm, sono raccolte nelle vasche "B-C-D", di capacità rispettivamente pari a 30 m <sup>3</sup> , 15 m <sup>3</sup> e 23 m <sup>3</sup> , appositamente dimensionate; una volta raggiunto il riempimento delle vasche suddette, le acque eccedenti i 5 mm vengono deviate a mezzo by-pass e scaricate direttamente nella Bealera del Mulino senza subire trattamento;	

**DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1147 DELLA COMMISSIONE del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio**

BAT		Confronto con attività B.B.Eco
chiusura delle valvole).		
e) Copertura delle zone di deposito e di trattamento dei rifiuti. A seconda dei rischi che comportano in termini di contaminazione del suolo e/o dell'acqua, i rifiuti sono depositati e trattati in aree coperte per evitare il contatto con l'acqua piovana e quindi ridurre al minimo il volume delle acque di dilavamento contaminate.		e) i rifiuti vengono stoccati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che possono recare pregiudizio all'ambiente nelle aree indicate in progetto, come riportate nella Planimetria Generale, datata marzo 2021 e registrata al prot. n. 20960 del 1.4.2021;
f) La segregazione dei flussi di acque. Ogni flusso di acque (ad esempio acque di dilavamento superficiali, acque di processo) è raccolto e trattato separatamente, sulla base del tenore in sostanze inquinanti e della combinazione di tecniche di trattamento utilizzate. In particolare i flussi di acque reflue non contaminati vengono segregati da quelli che necessitano di un trattamento.		f) Ai sensi dell'art. 4 della D.P.G.R. 1/R del 20/02/2006 e s.m.i., le immissioni di acque meteoriche di dilavamento sono state valutate in fase di procedimento di valutazione di impatto ambientale, sfociato nella Delibera n. 85 del 27/02/2008;
g) Adeguate infrastrutture di drenaggio. L'area di trattamento dei rifiuti è collegata alle infrastrutture di drenaggio. L'acqua piovana che cade sulle aree di deposito e trattamento è raccolta nelle infrastrutture di drenaggio insieme ad acque di lavaggio, fuoriuscite occasionali ecc. e, in funzione dell'inquinante contenuto, rimessa in circolo o inviata a ulteriore trattamento.		g) Le acque di prima pioggia dei piazzali, corrispondenti ai primi 5 mm, sono raccolte nelle vasche "B-C-D", di capacità rispettivamente pari a 30 m <sup>3</sup> , 15 m <sup>3</sup> e 23 m <sup>3</sup> , appositamente dimensionate; una volta raggiunto il riempimento delle vasche suddette, le acque eccedenti i 5 mm vengono deviate a mezzo by-pass e scaricate direttamente nella Bealera del Mulino senza subire trattamento;
h) Disposizioni in merito alla progettazione e manutenzione per consentire il rilevamento e la riparazione delle perdite. Il regolare monitoraggio delle perdite potenziali è basato sul rischio e, se necessario, le apparecchiature vengono riparate. L'uso di componenti interrati è ridotto al minimo. Se si utilizzano componenti interrati, e a seconda dei rischi che i rifiuti contenuti in tali componenti comportano per la contaminazione del suolo e/o delle acque, viene predisposto un sistema di contenimento secondario per tali componenti.		h) NON APPLICABILE
i) Adeguata capacità di deposito temporaneo. Si predispone un'adeguata capacità di deposito temporaneo per le acque reflue generate in condizioni operative diverse da quelle normali, utilizzando un approccio basato sul rischio (tenendo ad esempio conto della natura degli inquinanti, degli effetti del trattamento delle acque reflue a valle e dell'ambiente ricettore). Lo scarico di acque reflue provenienti dal deposito temporaneo è possibile solo dopo l'adozione di misure idonee (ad esempio monitoraggio, trattamento, riutilizzo).		i) Ai sensi dell'art. 4 della D.P.G.R. 1/R del 20/02/2006 e s.m.i., le immissioni di acque meteoriche di dilavamento sono state valutate in fase di procedimento di valutazione di impatto ambientale, sfociato nella Delibera n. 85 del 27/02/2008
<b>BAT 20.</b> Al fine di ridurre le emissioni nell'acqua, la BAT per il trattamento delle acque reflue consiste nell'utilizzare una combinazione adeguata delle tecniche indicate di seguito.		<b>PARZIALMENTE APPLICATA</b>
Trattamento preliminare e primario, ad esempio		
Tecnica <sup>(1)</sup>	Inquinanti tipicamente interessati	
a) <i>Equalizzazione</i>	<i>Tutti gli inquinanti</i>	Non applicabile
b) <i>Neutralizzazione</i>	<i>Acidi, alcali</i>	Non applicabile
c) <i>Separazione fisica - es. tramite vagli, setacci, separatori di sabbia, separatori di grassi - separazione olio/acqua o vasche di sedimentazione primaria</i>	<i>Solidi grossolani, solidi sospesi, olio/grasso</i>	Le acque di prima pioggia dei piazzali, corrispondenti ai primi 5 mm, sono raccolte nelle vasche "B-C-D", di capacità rispettivamente pari a 30 m <sup>3</sup> , 15 m <sup>3</sup> e 23 m <sup>3</sup> , appositamente dimensionate
Trattamento fisico-chimico, ad esempio:		
d) <i>Adsorbimento</i>	<i>Inquinanti inibitori o non-biodegradabili disciolti adsorbibili, ad esempio idrocarburi, mercurio, AOX</i>	Non applicabile

**DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1147 DELLA COMMISSIONE del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio**

BAT		Confronto con attività B.B.Eco
e) <i>Distillazione/rettificazione</i>	<i>Inquinanti inibitori o non biodegradabili disciolti distillabili, ad esempio alcuni solventi</i>	Non applicabile
f) <i>Precipitazione</i>	<i>Inquinanti inibitori o non biodegradabili disciolti precipitabili, ad esempio metalli, fosforo</i>	Non applicabile
g) <i>Ossidazione chimica</i>	<i>Inquinanti inibitori o non biodegradabili disciolti ossidabili, ad esempio nitriti, cianuro</i>	Non applicabile
h) <i>Riduzione chimica</i>	<i>Inquinanti inibitori o non biodegradabili disciolti riducibili, ad esempio il cromo esavalente (Cr VI)</i>	Non applicabile
i) <i>Evaporazione</i>	<i>Contaminanti solubili</i>	Non applicabile
j) <i>Scambio di ioni</i>	<i>Inquinanti inibitori o non biodegradabili disciolti ionici, ad esempio metalli</i>	Non applicabile
k) <i>Strippaggio (stripping)</i>	<i>Inquinanti purgabili, ad esempio solfuro di idrogeno (H<sub>2</sub>S), l'ammoniaca (NH<sub>3</sub>), alcuni composti organici alogenati adsorbibili (AOX), idrocarburi</i>	Non applicabile
Trattamento biologico, ad esempio:		
l) <i>Trattamento a fanghi attivi</i>	<i>Composti organici biodegradabili</i>	Non applicabile
m) <i>Bioreattore a membrana</i>		Non applicabile
Denitrificazione		
n) <i>Nitrificazione/denitrificazione quando il trattamento comprende un trattamento biologico</i>	<i>Azoto totale, ammoniaca</i>	Non applicabile
Rimozione dei solidi, ad esempio:		
o) <i>Coagulazione e flocculazione</i>	<i>Solidi sospesi e metalli inglobati nel particolato</i>	Non applicabile
p) <i>Sedimentazione</i>		Le acque di prima pioggia dei piazzali, corrispondenti ai primi 5 mm, sono raccolte nelle vasche "B-C-D", di capacità rispettivamente pari a 30 m <sup>3</sup> , 15 m <sup>3</sup> e 23 m <sup>3</sup> , appositamente dimensionate
q) <i>Filtrazione (ad esempio filtrazione a sabbia, microfiltrazione, ultrafiltrazione)</i>		Non applicabile
r) <i>Flottazione</i>		Non applicabile
(1) Le tecniche sono illustrate nella sezione 6.3.		

## PRODUZIONE ED USO DELL'ENERGIA

Tutti gli impianti sono alimentati elettricamente salvo il vaglio a motore diesel il cui consumo viene valutato in funzione del numero di ore di attività ed i mezzi d'opera.

Sulla copertura del fabbricato è presente un impianto fotovoltaico attivato nel novembre 2021 con una potenza nominale pari a 79,10 kW.

Nella seguente tabella sono ripilogati i consumi di gasolio e i consumi specifici rapportati alle tonnellate di rifiuti trattati nello stesso periodo.

Anno di riferimento	Consumo annuo di gasolio [l]	Consumo annuo di energia elettrica [kWh <sub>e</sub> ]	Quantità di rifiuti trattati [t]	Consumo specifico di energia termica [kWh <sub>t</sub> /t]	Consumo specifico di energia elettrica [kWh <sub>e</sub> /t]
2020	24.374	138.253	38.937	c.a. 6	c.a. 4
2021	24.801	50.598	57.394	c.a. 4	c.a. 1

## Prescrizioni specifiche

1. nell'eventualità di dismissione di apparecchiature obsolete, l'azienda dovrà valutare le possibili scelte per la loro sostituzione considerando criteri di minor consumo energetico e maggior efficienza.

## Confronto con MTD

<b>DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1147 DELLA COMMISSIONE del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio</b>	
<b>BAT</b>	<b>Confronto con attività B.B.Eco</b>
<p><b>BAT 11.</b> La BAT consiste nel <b>monitorare</b>, almeno una volta all'anno, <b>il consumo annuo</b> di acqua, <b>energia</b> e materie prime, nonché la produzione annua di residui e di acque reflue.</p> <p><i>Descrizione</i></p> <p>Il monitoraggio comprende misurazioni dirette, calcolo o registrazione utilizzando, ad esempio, fatture o contatori idonei. Il monitoraggio è condotto al livello più appropriato (ad esempio a livello di processo o di impianto/installazione) e tiene conto di eventuali modifiche significative apportate all'impianto/installazione.</p>	<p><b>APPLICATA.</b></p> <p>L'Azienda indica che il monitoraggio viene eseguito utilizzando i documenti del sistema di gestione aziendale.</p> <p>L'impianto di frantumazione è alimentato in maniera uniforme evitando interruzioni o sovraccarichi per non causare arresti e riavvii indesiderati.</p> <p>Durante il funzionamento dei macchinari utilizzati per il trattamento dei rifiuti autorizzati, l'impianto è sorvegliato da personale qualificato la cui funzione è quella di garantire un flusso costante di rifiuto speciale non pericoloso immesso in lavorazione per sostenere una corretta alimentazione dell'impianto ed evitare picchi di tensione, ridurre quindi i consumi e facilitare il buon funzionamento delle attrezzature.</p>
<p><b>1. CONCLUSIONI GENERALI SULLE BAT</b></p> <p><b>1.8. Efficienza energetica</b></p> <p><b>BAT 23.</b> Al fine di <b>utilizzare l'energia in modo efficiente</b>, la BAT consiste nell'applicare entrambe le tecniche indicate di seguito.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Piano di efficienza energetica</li> <li>b) Registro del bilancio energetico</li> </ol>	<p><b>APPLICATA.</b></p> <p><u>punto a:</u> l'Azienda monitora i consumi di gasolio ed i consumi energetici. Essendo noti i quantitativi di rifiuti trattati, sono calcolabili i consumi specifici energetici espressi in kWh/t rifiuti trattati.</p> <p><u>punto b:</u> è previsto il monitoraggio dei consumi e dell'energia prodotta.</p>

# EMISSIONI IN ATMOSFERA

## Quadro emissivo e limiti di emissione

STABILIMENTO: B.B. ECO S.R.L., stabilimento di Savigliano Via Don Gertosio n°10, Frazione Levaldigi									
SIGLA	PROVENIENZA	PORTATA (Nm <sup>3</sup> /h)	INQUINANTE	LIMITI DI EMISSIONE		ALTEZZA CAMINO (m)	DIAMETRO O LATI SEZIONE (m o mxm)	IMPIANTO DI ABBATTIMENTO	FREQUENZA AUTOCONTROLLI
				Concentrazione mg/ Nm <sup>3</sup> /h	kg/h				
E1, E3, E4 (*)	SILOS STOCCAGGIO CENERI DA 200 MC	2.500	POLVERI TOTALI	5	0,013	20	emissione radiale	FILTRO CARTUCCE	NESSUNO (°)
E2	SILOS CEMENTO DA 50 MC	2.500	POLVERI TOTALI	5	0,013	16	emissione radiale	FILTRO CARTUCCE	NESSUNO (°)
E5	IMPIANTO TERMICO AD USO CIVILE IN GESTIONE AD ALTRA SOCIETA'								
E6, E7, E8 (*) (#)	SILOS STOCCAGGIO CENERI DA 200 MC	2.500	POLVERI TOTALI	5	0,013	20	emissione radiale	FILTRO CARTUCCE	NESSUNO (°)

(\*) parametri e limiti riferiti ad ogni singola emissione

(#) impianti non ancora realizzati. Precedente numerazione: E11, E12, E13.

(°) non sono prescritti autocontrolli periodici. **Per il controllo del corretto funzionamento dei filtri, gli impianti di abbattimento devono essere dotati di pressostati differenziali con allarme ottico e/o acustico.**

**Termine di messa a regime degli impianti nuovi o modificati:** 30 giorni dalla data di avviamento dell'impianto, comunicata alla Provincia, al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. ed al Sindaco con almeno 15 giorni di anticipo ai sensi del comma 1, art 29 decies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

<b>STABILIMENTO: B.B. ECO S.R.L., stabilimento di Savigliano Via Don Gertosio n°10, Frazione Levaldigi</b>				
<b>FONTE EMISSIVA</b>	<b>PROVENIENZA</b>	<b>TIPOLOGIA EMISSIVA</b>	<b>INQUINANTI</b>	<b>SISTEMI DI CONTENIMENTO E MITIGAZIONE</b>
<b>D1</b>	<b>STOCCAGGIO E MOVIMENTAZIONE MATERIALI, TRANSITO MEZZI</b>	<b>EMISSIONE DIFFUSA</b>	<b>POLVERI TOTALI</b>	<p><b>AREA AZIENDALE TOTALMENTE IMPERMEABILIZZATA CON CONGLOMERATO CEMENTIZIO E/O CONGLOMERATO BITUMINOSO</b></p> <p><b>IMPIANTI DI IRRORAZIONE AREA DI TRANSITO E CUMULI DI STOCCAGGIO</b></p> <p><b>PULIZIA DEI PNEUMATICI DEGLI AUTOMEZZI PRIMA DELLA LORO USCITA DAL SITO AZIENDALE</b></p> <p><b>PULIZIA PERIODICA DEI PIAZZALI</b></p> <p><b>TRANSITO MEZZI A VELOCITA' RIDOTTA</b></p> <p><b>BARRIERA ALBERATA FRANGIVENTO DI ALTEZZA CIRCA 8-9 M LUNGO TUTTO IL PERIMETRO DEL SITO</b></p> <p><b>SPALLETTE IN CEMENTO ALTEZZA 4 M PER PROTEZIONE CUMULI DALL'AZIONE DEL VENTO</b></p> <p><b>RIDUZIONE ALTEZZA DI SCARICO MATERIALE</b></p> <p><b>COPERTURA DEL CASSONE DEGLI AUTOMEZZI CON TELO</b></p>
<b>D2</b>	<b>IMPIANTO DI PRODUZIONE MISTO CEMENTATO, IMPIANTI DI FRANTUMAZIONE E VAGLIATURA</b>	<b>EMISSIONE DIFFUSA</b>	<b>POLVERI TOTALI</b>	<p><b>NEBULIZZAZIONE DI ACQUA NEGLI IMPIANTI DI FRANTUMAZIONE / SELEZIONE</b></p> <p><b>COLLEGAMENTO TRA SILOS E PREMESCOLOTORE TRAMITE COCLEE DI ESTRAZIONE INCAPSULATE</b></p> <p><b>CONFINAMENTO DELLA CAMERA DI MISCELAZIONE E DEI NASTRI TRASPORTATORI DELL'IMPIANTO DI PRODUZIONE MISTO CEMENTATO</b></p> <p><b>MATERIALE ALIMENTATO UMIDO</b></p> <p><b>CHIUSURA CON TELO DELLA PARTE INFERIORE DELLE TRAMOGGE DI SCARICO MATERIALE NELL'IMPIANTO DI PRODUZIONE MISTO CEMENTATO</b></p> <p><b>TRASFERIMENTO MATERIALI POLVERULENTI CON SISTEMI PNEUMATICI E, OVE NON POSSIBILE, CON L'AUSILIO DI ACQUA</b></p>

## **Prescrizioni specifiche**

- 1) Gli impianti devono essere gestiti secondo le specifiche progettuali e le previsioni contenute nella documentazione allegata all'istanza della ditta e in modo tale da garantire il rispetto dei limiti di emissione, nonché delle prescrizioni contenuti nell'autorizzazione;
- 2) i valori limite di emissione fissati nel quadro emissioni del presente allegato rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o dagli impianti considerati;
- 3) l'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, nei periodi di normale funzionamento, il rispetto di tali limiti di emissione;
- 4) sono esclusi dall'obbligo del rispetto dei valori limite i periodi di funzionamento durante le fasi critiche di avvio e di arresto dell'impianto e i periodi in cui si verificano anomalie o guasti tale da non permettere il rispetto dei limiti di emissione fissati. Il gestore deve, comunque, adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante i periodi di avvio e arresto;
- 5) qualunque anomalia di funzionamento o guasto degli impianti tale da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, deve essere comunicata entro 8 ore alla Provincia ed al Dipartimento Provinciale A.R.P.A. di Cuneo. Il Gestore deve procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile;
- 6) al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima dei punti di emissione essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri; i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta diminuita di un metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 metri. Eventuale deroga alla presente prescrizione potrà, su richiesta dell'impresa, essere concessa dal Comune;
- 7) gli impianti devono essere gestiti evitando per quanto possibile che si generino emissioni diffuse dalle lavorazioni autorizzate, tenendo conto di quanto previsto dall'Allegato V, parte quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- 8) i sistemi di contenimento e mitigazione delle emissioni diffuse descritti nel quadro emissivo devono essere mantenuti in efficienza;

## **Autocontrolli iniziali**

- 9) per i punti di emissione attivati successivamente al rilascio del presente provvedimento, il gestore deve effettuare due rilevamenti delle emissioni, nelle normali condizioni di funzionamento dell'impianto e in due giorni non consecutivi dei primi dieci di marcia controllata dell'impianto a regime, per la determinazione di tutti i parametri contenuti nel quadro emissivo. I risultati di questi autocontrolli devono quindi essere trasmessi alla Provincia, all'A.R.P.A. – Dipartimento di Cuneo e al Sindaco entro 60 giorni dalla data di effettuazione dell'ultimo campionamento;
- 10) l'impresa deve effettuare gli autocontrolli di cui sopra dando comunicazione, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia e al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A., delle date in cui intende effettuare i prelievi;
- 11) per l'effettuazione degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988). Per quanto concerne i metodi di campionamento ed analisi per flussi gassosi convogliati, devono essere seguite le norme tecniche CEN o, ove

queste non siano disponibili, le pertinenti norme tecniche nazionali, oppure ove anche queste ultime non siano disponibili, le pertinenti norme tecniche ISO, oppure altre norme internazionali, oppure le norme di cui al DM 25 agosto 2000. La valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione fissati nel quadro emissivo deve avvenire secondo i criteri stabiliti nell'Allegato VI, parte quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Per maggiori informazioni sulle metodiche di campionamento ed analisi delle emissioni in atmosfera si può fare riferimento alla pagina <https://www.arpa.piemonte.it/approfondimenti/temi-ambientali/aria/controlli-sulle-emissioni-in-atmosfera>

12) deve essere utilizzato il modello per la redazione dei report di autocontrollo delle emissioni in atmosfera, scaricabile alla pagina <https://www.arpa.piemonte.it/approfondimenti/temi-ambientali/aria/controlli-sulle-emissioni-in-atmosfera>

## Confronto con MTD

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1147 DELLA COMMISSIONE del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio	
BAT	Confronto con attività B.B.Eco
<p><b>1. CONCLUSIONI GENERALI SULLE BAT</b></p> <p><b>1.1 Prestazione ambientale complessiva</b></p> <p><b>BAT 3.</b> Al fine di favorire la <b>riduzione delle emissioni</b> in acqua e <b>in atmosfera</b>, la BAT consiste nell'istituire e mantenere, nell'ambito del sistema di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un inventario dei flussi di acque reflue e degli scarichi gassosi che comprenda tutte le caratteristiche seguenti:</p> <p>i) informazioni circa le caratteristiche dei rifiuti da trattare e dei processi di trattamento dei rifiuti, tra cui: a) flussogrammi semplificati dei processi, che indichino l'origine delle emissioni; b) descrizioni delle tecniche integrate nei processi e del trattamento delle acque reflue/degli scarichi gassosi alla fonte, con indicazione delle loro prestazioni;</p> <p>ii) informazioni sulle caratteristiche dei flussi delle acque reflue, tra cui: [...];</p> <p>iii) informazioni sulle caratteristiche dei flussi degli scarichi gassosi, tra cui: a) valori medi e variabilità della portata e della temperatura; b) valori medi di concentrazione e di carico delle sostanze pertinenti (ad esempio composti organici, POP quali i PCB) e loro variabilità; c) infiammabilità, limiti di esplosività inferiori e superiori, reattività; d) presenza di altre sostanze che possono incidere sul sistema di trattamento degli scarichi gassosi o sulla sicurezza dell'impianto (es. ossigeno, azoto, vapore acqueo, polveri).</p> <p><i>Applicabilità</i> L'ambito (ad esempio il livello di dettaglio) e la natura dell'inventario dipendono in genere dalla natura, dalle dimensioni e dalla complessità dell'installazione, così come dall'insieme dei suoi possibili effetti sull'ambiente (che dipendono anche dal tipo e dalla quantità di rifiuti trattati).</p>	<p><b>APPLICATA.</b></p> <p>Le emissioni in atmosfera sono riconducibili sostanzialmente agli sfiati dei silos di stoccaggio ceneri e cemento ed alle emissioni diffuse legate alla movimentazione, stoccaggio ed alle operazioni di trattamento (impianto selezione / frantumazione) rifiuti.</p>
<p><b>1. CONCLUSIONI GENERALI SULLE BAT</b></p> <p><b>1.2 Monitoraggio</b></p> <p><b>BAT 8.</b> La BAT consiste nel <b>monitorare le emissioni convogliate in atmosfera</b> almeno alla frequenza indicata di seguito e in conformità con le norme EN. Se non sono disponibili norme EN, la BAT consiste nell'applicare le norme ISO, le norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino di ottenere dati di qualità scientifica equivalente.</p> <p>Per il trattamento meccanico dei rifiuti:</p> <p>- Polveri:</p> <p>frequenza minimo di stoccaggio: una volta ogni sei mesi (1) norma: EN 13284-1</p> <p>monitoraggio associato a: BAT 25</p>	<p><b>NON APPLICABILE alla frantumazione (emissione diffusa)</b></p> <p>Per quanto riguarda i silos di stoccaggio cemento e ceneri, l'azienda ha fornito evidenza di livelli emissivi ridotti e sufficiente stabili di polveri dai filtri (emissioni E1÷E4).</p>

<p>(1) La frequenza del monitoraggio può essere ridotta se si dimostra che i livelli di emissione sono sufficientemente stabili.</p>	
<p><b>BAT 9.</b> La BAT consiste nel <b>monitorare le emissioni diffuse di composti organici nell'atmosfera</b> derivanti dalla rigenerazione di solventi esausti, dalla decontaminazione tramite solventi di apparecchiature contenenti POP, e dal trattamento fisico-chimico di solventi per il recupero del loro potere calorifico, almeno una volta l'anno, utilizzando una o una combinazione delle tecniche indicate di seguito. [...]</p>	<p><b>NON APPLICABILE.</b></p>
<p><b>BAT 10.</b> La BAT consiste nel <b>monitorare periodicamente le emissioni di odori.</b>  Descrizione  Le emissioni di odori possono essere monitorate utilizzando: —norme EN (ad esempio olfattometria dinamica secondo la norma EN 13725 per determinare la concentrazione delle emissioni odorigene o la norma EN 16841-1 o -2, al fine di determinare l'esposizione agli odori), — norme ISO, norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino la disponibilità di dati di qualità scientifica equivalente, nel caso in cui si applichino metodi alternativi per i quali non sono disponibili norme EN (ad esempio per la stima dell'impatto dell'odore). La frequenza del monitoraggio è determinata nel piano di gestione degli odori (cfr. BAT 12).  Applicabilità  L'applicabilità è limitata ai casi in cui la presenza di molestie olfattive presso recettori sensibili sia probabile e/o comprovata.</p>	<p><b>NON APPLICABILE.</b></p> <p>L'Azienda indica che le tipologie di rifiuti gestiti nell'impianto per loro natura non sono maleodoranti e, comunque, non soggetti a deterioramento e conseguente produzione di odori.</p> <p>Non si è, inoltre, a conoscenza di segnalazioni di odori molesti nei dintorni dello stabilimento, attribuibili alle attività aziendali.</p>
<p><b>1. CONCLUSIONI GENERALI SULLE BAT</b>  <b>1.3 Emissioni nell'atmosfera</b>  <b>BAT 12.</b> Per <b>prevenire le emissioni di odori</b>, o se ciò non è possibile per ridurle, la BAT consiste nel predisporre, attuare e riesaminare regolarmente, nell'ambito del sistema di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un piano di gestione degli odori che includa tutti gli elementi riportati di seguito:  — un protocollo contenente azioni e scadenze,  — un protocollo per il monitoraggio degli odori come stabilito nella BAT 10,  — un protocollo di risposta in caso di eventi odorigeni identificati, ad esempio in presenza di rimostranze,  — un programma di prevenzione e riduzione degli odori inteso a: identificarne la o le fonti; caratterizzare i contributi delle fonti; attuare misure di prevenzione e/o riduzione.  <i>Applicabilità</i> L'applicabilità è limitata ai casi in cui la presenza di molestie olfattive presso recettori sensibili sia probabile e/o comprovata.</p>	<p><b>APPLICATA.</b></p> <p>Anche se non si è a conoscenza di segnalazioni di odori molesti nei dintorni dello stabilimento, attribuibili alle attività aziendali, l'Azienda ha predisposto un'istruzione operativa all'interno del Sistema di Gestione Ambientale per la gestione di eventuali emissioni odorigene.</p>
<p><b>BAT 13</b> Per <b>prevenire le emissioni di odori</b>, o se ciò non è possibile per ridurle, la BAT consiste nell'applicare una o una combinazione delle tecniche indicate di seguito.  a. Ridurre al minimo i tempi di permanenza.  b. Uso di trattamento chimico.  c. Ottimizzare il trattamento aerobico.</p>	<p><b>NON APPLICATA.</b></p>
<p><b>BAT 14</b> Al fine di <b>prevenire le emissioni diffuse in atmosfera</b> – in particolare di polveri, composti organici e odori – o se ciò non è possibile, per ridurle, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione adeguata delle tecniche indicate di seguito.  Quanto più è alto il rischio posto dai rifiuti in termini di emissioni diffuse nell'aria, tanto più è rilevante la BAT 14d.  a. Ridurre al minimo il numero di potenziali fonti di emissioni diffuse.  b. Selezione e impiego di apparecchiature ad alta integrità.  c. Prevenzione della corrosione.  d. Contenimento, raccolta e trattamento delle emissioni diffuse.  e. Bagnatura.</p>	<p><b>APPLICATA.</b></p> <p><u>Punto a:</u> l'Azienda adotta accorgimenti per contenere le emissioni diffuse. A tal proposito, si rimanda al quadro emissivo.  <u>Punto c:</u> Gli impianti presenti sono stati costruiti con le migliori tecniche disponibili al momento della realizzazione degli stessi ed utilizzando i materiali adeguati e, se del caso, verniciati con prodotti idonei per la salvaguardia del prodotto.  <u>Punto d:</u> l'Azienda adotta accorgimenti per contenere le emissioni diffuse. A tal proposito, si rimanda al quadro emissivo.  <u>Punto e:</u> E' prevista la bagnatura di cumuli ed aree di transito.</p>

<p>f. Manutenzione. g. Pulizia delle aree di deposito e trattamento dei rifiuti. h. Programma di rilevazione e riparazione delle perdite.</p>	<p><u>Punto f</u>: Viene effettuata la manutenzione degli impianti secondo le specifiche progettuali. <u>Punto g</u>: I piazzali sono oggetto di pulizia periodica con passaggi ripetuti mediante spazzatrice motorizzata e mezzo lava piazzali.</p>						
<p><b>BAT 15.</b> La BAT consiste nel <b>ricorrere alla combustione in torcia (flaring)</b> esclusivamente per ragioni di sicurezza o in condizioni operative straordinarie (per esempio durante le operazioni di avvio, arresto ecc.) utilizzando entrambe le tecniche indicate di seguito. [...]</p>	<p><b>NON APPLICABILE.</b></p>						
<p><b>BAT 16.</b> Per <b>ridurre le emissioni nell'atmosfera provenienti dalla combustione in torcia</b>, se è impossibile evitare questa pratica, la BAT consiste nell'usare entrambe le tecniche riportate di seguito. [...]</p>	<p><b>NON APPLICABILE.</b></p>						
<p><b>2. CONCLUSIONI SULLE BAT PER IL TRATTAMENTO MECCANICO DEI RIFIUTI</b> <b>2.1. Conclusioni generali sulle BAT per il trattamento meccanico dei rifiuti</b> <b>BAT 25.</b> Al fine di <b>ridurre le emissioni in atmosfera di polveri</b> e metalli inglobati nel particolato, PCDD/F e PCB diossina-simili, la BAT consiste nell'applicare la BAT 14d e nell'utilizzare una o una combinazione delle tecniche indicate di seguito: a. Ciclone; b. Filtro a tessuto; c. Lavaggio a umido; d. Iniezione di acqua nel frantumatore</p> <p style="text-align: center;"><small>Tabella 6.3</small></p> <p>Livello di emissione associato alla BAT (BAT-AEL) per le emissioni convogliate nell'atmosfera di polveri risultanti dal trattamento meccanico dei rifiuti</p> <table border="1" data-bbox="156 958 783 1037"> <thead> <tr> <th>Parametro</th> <th>Unità di misura</th> <th>BAT-AEL (media del periodo di campionamento)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Polveri</td> <td>mg/Nm<sup>3</sup></td> <td>2-5 (*)</td> </tr> </tbody> </table> <p><small>(*) Quando un filtro a tessuto non è applicabile, il valore massimo dell'intervallo è 10 mg/Nm<sup>3</sup>.</small></p> <p>Per il monitoraggio si veda la BAT 8.</p>	Parametro	Unità di misura	BAT-AEL (media del periodo di campionamento)	Polveri	mg/Nm <sup>3</sup>	2-5 (*)	<p><b>APPLICATA.</b> <u>punti a e c</u>: non applicati <u>punto b</u>: I silos sono dotati di filtri a cartucce. <u>punto d</u>: applicato in parte (iniezione di acqua negli impianti di trattamento meccanico, ma assenza di aspirazioni delle emissioni residuali).</p> <p>Secondo i monitoraggi effettuati in passato, le emissioni residuali di polveri a valle dei filtri a cartucce (E1÷E4) si attestano in circa 1÷2,5 mg/Nm<sup>3</sup>.</p>
Parametro	Unità di misura	BAT-AEL (media del periodo di campionamento)					
Polveri	mg/Nm <sup>3</sup>	2-5 (*)					

## EMISSIONI SONORE

La classificazione acustica del Comune di Savigliano inserisce l'area dell'impianto aziendale in classe IV "Aree di intensa attività umana". Non sono presenti accostamenti critici tra il sito aziendale e le aree confinanti.

### Quadro emissivo e limiti di emissione

Per i limiti di emissione ed immissione deve essere fatto riferimento al D.P.C.M. 14 novembre 1997, nonché al Piano di Classificazione Acustica (PCA) comunale.

### Prescrizioni specifiche

1. Tutte le modifiche della linea di produzione e degli impianti di servizio, conseguenti ad ammodernamenti o manutenzioni ordinaria e straordinaria devono essere attuate, verificando che le componenti installate non peggiorino la situazione delle emissioni sonore;
2. L'Impresa deve provvedere a monitorare i livelli sonori emessi, secondo le specifiche del D.M. 31 gennaio 2005, nel periodo di riferimento diurno. I rilievi devono essere effettuati presso una serie di punti ritenuti idonei e comprendenti quelli già considerati, nonché presso eventuali ulteriori postazioni ove si presentino criticità acustiche, prima della presentazione dell'istanza di riesame dell'AIA con valenza di rinnovo.  
Gli esiti delle suddette misure e le relative interpretazioni devono essere trasmessi alla Provincia di Cuneo e al Dipartimento provinciale ARPA di Cuneo;
3. qualora i livelli sonori rilevati durante la summenzionata campagna di misura risultassero superiori ai limiti stabiliti dal PCA, la ditta dovrà elaborare e trasmettere agli Enti preposti un piano di interventi che consenta di riportare i livelli sonori al di sotto dei limiti previsti.

### Confronto con MTD

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1147 DELLA COMMISSIONE del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio	
<b>BAT</b>	<b>Confronto con attività B.B.Eco</b>
<b>1. CONCLUSIONI GENERALI SULLE BAT</b> <b>1.4. Rumore e vibrazioni</b> <b>BAT 17.</b> Per prevenire le emissioni di rumore e vibrazioni, o se ciò non è possibile per ridurle, la BAT consiste nel predisporre, attuare e riesaminare regolarmente, nell'ambito del sistema di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un piano di gestione del rumore e delle vibrazioni che includa tutti gli elementi riportati di seguito: I. un protocollo contenente azioni da intraprendere e scadenze adeguate; II. un protocollo per il monitoraggio del rumore e delle vibrazioni; III. un protocollo di risposta in caso di eventi registrati riguardanti rumore e vibrazioni, ad esempio in presenza di rimostranze; IV. un programma di riduzione del rumore e delle vibrazioni inteso a identificarne la o le fonti, misurare/stimare l'esposizione a rumore e vibrazioni, caratterizzare i contributi delle fonti e applicare misure di prevenzione e/o riduzione. <i>Applicabilità</i> L'applicabilità è limitata ai casi in cui la presenza di vibrazioni o rumori molesti presso recettori sensibili sia probabile e/o comprovata.	<b>APPLICATA.</b> La ditta, certificata ISO 14001, applica le proprie procedure ed istruzioni operative al fine di monitorare e mitigare il rumore, adottando anche i seguenti sistemi di contenimento delle emissioni sonore: - nel caso della deferrizzazione, l'utilizzo di un macchinario di recente fabbricazione con livelli sonori bassi; - nel caso della vagliatura e frantumazione, la presenza, lungo il perimetro del sito aziendale, di essenze arboree, di altezza pari a circa 8-9 m, e di cumuli di inerti attorno ai macchinari; - nel caso della miscelazione, oltre alla barriera verde, il caricamento preferibilmente su mezzo cassonato a motore spento.
<b>BAT 18.</b> Per prevenire le emissioni di rumore e vibrazioni, o se ciò non è possibile per ridurle, la BAT consiste	<b>APPLICATA.</b> Punto a: Per migliorare l'aspetto legato al traffico veicolare

<p>nell'applicare una o una combinazione delle tecniche indicate di seguito.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Ubicazione adeguata delle apparecchiature e degli edifici</li> <li>b) Misure operative</li> <li>c) Apparecchiature a bassa rumorosità</li> <li>d) Apparecchiature per il controllo del rumore e delle vibrazioni</li> <li>e) Attenuazione del rumore</li> </ul>	<p>è stato realizzato un accesso direttamente sulla strada Provinciale.</p> <p><u>Punto b:</u> La ditta, certificata ISO 14001, applica le proprie procedure ed istruzioni operative per la corretta manutenzione degli impianti al fine di mantenerli efficienti. Le apparecchiature vengono utilizzate da personale qualificato ed esclusivamente durante le ore diurne. Nel caso di produzione del misto cementato, oltre alla barriera verde, il caricamento avviene preferibilmente su mezzo cassonato a motore spento.</p> <p><u>Punto c:</u> nel caso della deferrizzazione, utilizzo di un macchinario di recente fabbricazione con livelli sonori bassi.</p> <p><u>Punto d:</u> non applicato</p> <p><u>Punto e:</u> sono presenti, lungo il perimetro del sito aziendale, essenze arboree di altezza pari a circa 8-9 m e cumuli di inerti attorno ai macchinari.</p>
--	---

## SICUREZZA INDUSTRIALE, PROTEZIONE SUOLO ED ACQUE SOTTERRANEE

L'impianto aziendale risulta dotato di un Sistema di Gestione Ambientale ai sensi della ISO 14001:2015.

In merito all'applicazione della normativa ATEX sulle atmosfere esplosive, presso l'impianto non sono stoccati rifiuti contenenti sostanze o gas infiammabili o sostanze reagenti tra di loro.

L'Azienda non è soggetta agli obblighi del D.Lgs. 105/2015 e s.m.i. in materia di rischi di incidenti rilevanti (Seveso III).

Per la tipologia delle attività svolte e per la natura dei materiali inerti trattati, l'Azienda comunica di non essere soggetta al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) ai sensi del D.P.R. n. 151/2011.

L'Azienda dispone di un piano di emergenza interno per la gestione di eventi accidentali.

Attualmente, il serbatoio cilindrico orizzontale interrato per lo stoccaggio del gasolio da autotrazione, a doppia parete, da 20.000 litri e l'impianto fisso per la distribuzione del gasolio non rientrano nell'installazione IPPC in capo all'Azienda. Risultano, infatti, gestiti da altra Società.

A servizio dell'impianto sono presenti 2 piezometri di monitoraggio, a monte e a valle del sito, che intercettano la falda idrica libera, superficiale, messi in opera contestualmente all'attività di recupero rifiuti.

### **Prescrizioni specifiche**

- entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento**, l'Azienda deve effettuare la verifica di assoggettabilità alla presentazione della relazione di riferimento descritta nell'allegato 1 del DM 95 del 15/04/2019. A tal proposito si richiama quanto riportato nella Circolare Ministeriale 17 giugno 2015, n. 12422: *"Conseguentemente per gli impianti di gestione dei rifiuti, fermi restando i distinti obblighi di caratterizzazione e ripristino del sito previsti dalle norme applicabili, gli obblighi connessi alla relazione di riferimento vanno riferiti esclusivamente alle "sostanze pericolosi pertinenti" eventualmente gestite nel sito (ad esempio per la presenza di serbatoi di oli lubrificanti, di combustibili, di prodotti chimici necessari al processo, o di stoccaggi di materiale che ha cessato di essere rifiuto) e non alla presenza dei*

rifiuti.". Gli esiti della verifica devono essere trasmessi alla Provincia, al Dipartimento provinciale ARPA di Cuneo ed al Comune di Savigliano, entro lo stesso termine;

2. deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e si deve far riferimento a quanto indicato all'art. 29 sexies, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

## Confronto con MTD

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1147 DELLA COMMISSIONE del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio	
BAT	Confronto con attività B.B.Eco
<p><b>1. CONCLUSIONI GENERALI SULLE BAT</b></p> <p><b>1.6. Emissioni da inconvenienti e incidenti</b></p> <p><b>BAT 21.</b> Per prevenire o limitare le conseguenze ambientali di inconvenienti e incidenti, la BAT consiste nell'utilizzare tutte le tecniche indicate di seguito, nell'ambito del piano di gestione in caso di incidente (cfr. BAT 1).</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Misure di protezione</li> <li>b) Gestione delle emissioni da inconvenienti/incidenti</li> <li>c) Registrazione e sistema di valutazione degli inconvenienti/incidenti</li> </ol>	<p><b>APPLICATA.</b></p> <p><u>Punto a:</u> il perimetro dell'area destinata all'impianto è munito di apposito cancello, chiuso nelle ore notturne ed in ogni caso di assenza del personale di sorveglianza, al fine di evitare l'accesso ai non addetti.</p> <p><u>Punto b:</u> E' stato redatto il piano di emergenza in adempimento a quanto disposto dall'art. 26-bis della Legge 1° dicembre 2018 n. 132.</p> <p><u>Punto c:</u> La società dispone di un sistema di gestione ISO 14001 che prevede la registrazione degli incidenti, inconvenienti, etc., che dovessero presentarsi durante lo svolgimento della normale attività.</p>

# **AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE**

**Riesame con valenza di rinnovo**

**Ditta B.B. ECO S.r.l. - Savigliano**

**ALLEGATO tecnico 2**

## **PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO**

<b>PREMESSA .....</b>	<b>2</b>
<b>GESTIONE RIFIUTI .....</b>	<b>3</b>
<b>ENERGIA.....</b>	<b>5</b>
<b>EMISSIONI SONORE .....</b>	<b>6</b>
<b>PROTEZIONE DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE .....</b>	<b>6</b>
<b>USO DELL'ACQUA .....</b>	<b>7</b>
<b>SCARICHI ACQUE REFLUE.....</b>	<b>7</b>
<b>CONTROLLI A CARICO DI ARPA PIEMONTE.....</b>	<b>8</b>

## PREMESSA

Il piano di monitoraggio dell'impianto comprende due parti principali:

- i controlli a carico del Gestore;
- i controlli a carico dell'Autorità pubblica di controllo.

Il PMC deve assicurare, nelle diverse fasi di vita di un impianto, un efficace monitoraggio delle emissioni nell'ambiente. Il PMC di un'attività IPPC può essere costituito dalla combinazione di misure dirette o indirette, effettuate in modo continuo o discontinuo (periodiche o sistematiche), nonché di calcoli sulla base di parametri operativi e/o di fattori di emissione.

Lo scopo del presente allegato è quello di definire quali siano gli aspetti ambientali che devono essere monitorati e controllati dal Gestore dell'impianto e dal Dipartimento Provinciale ARPA.

1. Devono, pertanto, essere predisposte dal Gestore le necessarie procedure di attuazione del PMC e devono essere adottati gli standard di misura e di calcolo in esso previsti. Nel caso venga prescritta una frequenza di monitoraggio giornaliera, s'intende limitata ai giorni lavorativi.

Per i **parametri per cui sono definiti i BAT AEL** i metodi devono essere necessariamente quelli indicati nelle BATC di categoria (metodi EN).

Solo nel caso sia indicato "metodo EN non disponibile" si possono usare altre metodiche, tenendo presente la seguente logica di priorità fissata sia dal *BREF "Monitoring of Emissions to Air and Water from IED Installations"* che dal D.Lgs 152/06 all'art. 271 comma 17 del Titolo I della parte Quinta:

1. Norme tecniche CEN
2. Norme tecniche nazionali (UNI, UNICHIM)
3. Norme tecniche ISO
4. Altre norme internazionali o nazionali (es: EPA, NIOSH, ISS, ecc.B)

Per i **parametri non BAT AEL**, l'utilizzo di metodiche elaborate da organismi scientifici in sostituzione di quelle prioritariamente prescritte da disposizioni normative – purchè assicurati dati equivalenti sotto il profilo della qualità scientifica – deve essere preventivamente concordato con il Dipartimento Provinciale ARPA di Cuneo.

2. Tutti i dati relativi al presente piano di monitoraggio e controllo devono essere:

- a. registrati, in ogni caso, dal Gestore con l'ausilio di strumenti informatici che consentano l'organizzazione dei dati in file .xls (o altro *database* compatibile). Le registrazioni devono essere conservate presso lo stabilimento, a disposizione delle autorità competenti al controllo, almeno per il periodo indicato nelle tabelle seguenti; ad esse devono essere correlabili i certificati analitici;
- b. trasmessi alle autorità competenti, secondo quanto indicato nelle tabelle di dettaglio e prescritto nell'allegato tecnico 1.

3. Tutti i dati relativi al monitoraggio che, in base a quanto prescritto devono essere trasmessi alla Provincia, al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. ed al Comune sede dell'impianto, devono essere organizzati in forma chiara ed utilizzabile.

4. Entro il **30 aprile di ogni anno** deve essere inviata alla Provincia, al Dipartimento Provinciale dell'ARPA ed al Comune sede dell'impianto una relazione annuale riassuntiva riguardante i dati di monitoraggio rilevati nel corso dell'anno precedente. In particolare, tale relazione deve:

- a. contenere la descrizione dei metodi di rilievo, analisi e calcolo utilizzati e, se del caso, essere corredata da eventuali grafici o altre forme di rappresentazione illustrata per una maggior comprensione del contenuto;
- b. comprendere un file .xls (o altro *database* compatibile) di sintesi di tutti i dati rilevati e calcolati, che deve essere trasmesso anche su supporto informatico.

5. A corredo dell'istanza di riesame deve essere fornito un elaborato riassuntivo dei monitoraggi eseguiti a decorrere dal rilascio della presente autorizzazione, predisposto secondo quanto richiesto alle lettere a) e b) del punto precedente.

Nel caso il Gestore si avvalga di un soggetto esterno per l'effettuazione del piano di monitoraggio, la responsabilità della qualità del monitoraggio resta sempre al Gestore.

I controlli effettuati da A.R.P.A. Piemonte sono posti a carico del Gestore.

## Gestione rifiuti

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	FREQUENZA E PARAMETRI	NOTE
Classificazione dei rifiuti provenienti da terzi	Misura diretta discontinua	n.a.	La classificazione e caratterizzazione dei rifiuti deve essere eseguita nel rispetto delle disposizioni tecniche vigenti in materia (Reg. UE 2014) e di quanto previsto dal DM 5/2/1998 e s.m.i. in riferimento alle caratteristiche dei rifiuti. Le verifiche dovranno essere condotte sul primo carico di prova completo e successivamente ogni 3000 Mg oppure immediatamente qualora sia riscontrata un'anomalia sul materiale. Per i rifiuti ricompresi nei punti 13.1 e 13.2 dell'Allegato 1 – Sub allegato 1 – DM 05/02/1998 e s.m.i. dovranno essere eseguite analisi di classificazione e conformità a quanto previsto dal decreto ministeriale stesso, con frequenza annuale per ogni conferitore. Per i rifiuti ricompresi nei punti 7.1 e 7.6 dell'Allegato 1 – Sub allegato 1 – DM 05/02/1998 e s.m.i., la caratterizzazione analitica è rimandata alle valutazioni del rischio da parte del Gestore, sulla base di un'analisi di rischio che tenga in considerazione, fra l'altro, quantità, frequenza dei conferimenti e caratteristiche dei rifiuti.	Referti analitici e valutazioni scritte vanno conservate per almeno 5 anni presso lo stabilimento.  Comunicazione nella relazione annuale o qualora si ravvisino dati non conformi.
Caratterizzazione dei rifiuti destinati ad altri impianti	Misura diretta discontinua		Le determinazioni analitiche di caratterizzazione del rifiuto devono essere eseguite secondo i criteri di accettazione (parametri e frequenze) previsti negli atti autorizzativi degli impianti di	Referti analitici e valutazioni scritte vanno conservate per almeno 5 anni presso lo stabilimento.  Comunicazione nella relazione annuale

			destinazione	
Materie prime secondarie da recupero rifiuti da costruzione e demolizione	Misura diretta discontinua	n.a.	MPS 0/6, costituite da aggregati riciclati destinati all'impiego nella produzione di misto cementato, dovranno essere determinate le caratteristiche prestazionali e la rispondenza all'allegato C5, Circolare Ministeriale del 15.07.2005, n. 5205 ed alla norma tecnica UNI EN 13242:2008. MPS 6/30, costituite da aggregati riciclati destinati all'impiego nella produzione di misto cementato, dovranno essere determinate le caratteristiche prestazionali e la rispondenza all'allegato C2, Circolare Ministeriale del 15.07.2005, n. 5205 ed alla norma tecnica UNI EN 13242:2008.	Referti analitici e valutazioni scritte vanno conservate per almeno 5 anni presso lo stabilimento.  Comunicazione nella relazione annuale o entro 30 gg qualora si ravvisino dati non conformi.
Granulato di conglomerato bituminoso	Misura diretta discontinua	n.a.	Parametri tabella b.2.1, tabella b.2.2 e punto b.3, allegato 1, D.M. 28.3.2018, n.69, ogni 3.000 m <sup>3</sup>	Redazione Dichiarazione di Conformità (DDC) e invio a Arpa e Provincia di Cuneo
Conglomerato cementizio	Misura diretta discontinua	n.a.	Per ciascuna tipologia di conglomerato cementizio dovranno essere determinate le caratteristiche prestazionali e rispondenza alle norme tecniche di settore (es norma tecnica UNI EN 14227-1:2013, CNR 29/72 ed altre norme applicabili) nonché l'esecuzione test di cessione – frequenza ogni 3000 Mg per ciascuna delle miscele autorizzate.	Referti analitici e valutazioni scritte vanno conservate per almeno 5 anni presso lo stabilimento.  Comunicazione nella relazione annuale
Rifiuti destinati a sottofondo	Misura diretta discontinua	n.a.	Test di cessione di cui al DM 05/02/1998 e s.m.i. quando previsto dal citato DM, ed eventuali ulteriori controlli previsti dai punti del sub-allegato 1, allegato 1, D.M. 05.02.1998 a cui sono riferite le diverse tipologie di rifiuti destinate a SOT.	Referti analitici e valutazioni scritte vanno conservate per almeno 5 anni presso lo stabilimento.  Comunicazione nella relazione annuale
Quantificazione rifiuti, ricevuti, recuperati e prodotti (divisi per	Misura diretta discontinua	Kg/l/m <sup>3</sup>	1 volta / anno	Comunicazione nella relazione annuale

CER)				
Obiettivo di recupero	Misura diretta discontinua	%	1 volta / anno	Comunicazione nella relazione annuale
Quantificazione produzione materie prime seconde e conglomerato cementizio	Misura diretta discontinua	Kg/l/m <sup>3</sup>	1 volta / anno	Comunicazione nella relazione annuale

## Energia

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	MODALITA' DI REGISTRAZIONE/ TRASMISSIONE DATI
Consumo di energia elettrica da rete	Misura diretta continua	MWh	Contatore	annuale	Registrazione nel Sistema di Gestione Ambientale Invio agli enti competenti con relazione annuale
Produzione di energia elettrica da impianto fotovoltaico	Misura diretta continua	MWh	Contatore		
Consumo di gasolio per autotrazione e per impianti produttivi	Misura diretta discontinua	litri	-		
Consumo specifico di energia elettrica	Calcolo	kWh/t rifiuti trattati	-		
Consumo specifico di energia termica	Calcolo	kWh/t rifiuti trattati	-		

## Emissioni sonore

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Livello di emissione	Misure dirette discontinue	dB(A)	Al confine aziendale e presso i ricettori, in corrispondenza di una serie di punti ritenuti idonei e comprendenti quelli già considerati, nonché presso eventuali ulteriori postazioni ove si presentino criticità acustiche	Prima della presentazione dell'istanza di riesame AIA con valenza di rinnovo	Da trasmettere con l'istanza di riesame AIA con valenza di rinnovo
Livelli di immissione assoluto e differenziale					

## Protezione del suolo e delle acque sotterranee

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Acque sotterranee	Temperatura, residuo a 180°C, BOD5, pH, conducibilità, ossidabilità, TOC, azoto ammoniacale, azoto nitroso, azoto nitrico, calcio, sodio, potassio, magnesio, cloruri, solfati, nitrati, cianuri liberi, ferro, manganese, arsenico, rame, cadmio, cromo totale, cromo VI, mercurio, nichel, piombo, zinco, fenoli, solventi aromatici e azotati, fluoruri, IPA *, composti organo alogenati*, PCB, diossine e furani	---	Piezometri 1 e 2	Annuale	Referti analitici e valutazioni scritte vanno conservate per almeno 5 anni presso lo stabilimento.  Comunicazione nella relazione annuale

\* Nota 2 - Tab 2 All 5 Parte IV D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

## Uso dell'acqua

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Volume acqua prelevata	Misura diretta continua	m <sup>3</sup>	Lettura misuratori di portata	Allacciamento all'acquedotto	Riepilogo consumi: mensile	Dati di sintesi da trasmettere unitamente alla relazione annuale PMC.  Dati di riepilogo conservati per almeno 5 anni.

## Scarichi acque reflue

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
pH	Misura diretta discontinua	pH	A monte dello scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali (S2)	Annuale	Referti analitici e valutazioni scritte vanno conservate per almeno 5 anni presso lo stabilimento.  Comunicazione nella relazione annuale
COD	Misura diretta discontinua	mg/l			
BOD	Misura diretta discontinua	mg/l			
Solidi sospesi	Misura diretta discontinua	mg/l			
Azoto Ammoniacale	Misura diretta discontinua	mg/l			
Azoto Nitrico	Misura diretta discontinua	mg/l			
Azoto Nitroso	Misura diretta discontinua	mg/l			
Fosforo Totale	Misura diretta discontinua	mg/l			
Tensioattivi Totali	Misura diretta discontinua	mg/l			

### **CONTROLLI A CARICO DI ARPA PIEMONTE**

Le frequenze dei controlli ai sensi dell'art. 3, comma 1 del D.M. 24 aprile 2008 sono definite nel piano di ispezione ambientale regionale recepito con D.G.R. 9 maggio 2016 n°44-3272, come previsto dall'art. 29-decies, comma 11- ter del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

<b>COMPARTO</b>	<b>PARAMETRO</b>	<b>PUNTO DI MONITORAGGIO</b>
ACQUE SOTTERRANEE	pH, BOD <sub>5</sub> , TOC, azoto ammoniacale, Cloruri, Fluoruri, cianuri liberi, conducibilità elettrica specifica, ossidabilità, solfati, nitrati, calcio, sodio, potassio, magnesio, ferro, manganese, arsenico, rame, cadmio, cromo totale, cromo VI, mercurio, nichel, piombo, zinco, PCB, diossine, furani, IPA, composti organoalogenati	PIEZOMETRI: 1 e 2 , ,
TUTTI	Controlli ai sensi del comma 1, art. 3 D.M.24/04/2008	-